



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 162/12

di iniziativa del Consigliere P. STRAFACE, K. GENTILE, G. GALLO recante:

"Riconoscimento del Carnevale di Castrovillari"

relatore: P. STRAFACE;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	21/02/2023
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	21/02/2023
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 03/03/2023

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 162/XII pag. 3
"Riconoscimento del Carnevale di Castrovillari"

Normativa nazionale

Decreto legislativo 22 gennaio 2004 , n. 42 (artt. 7 e 7 bis) pag. 11
"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137."

Normativa comparata

Legge regionale 3 ottobre 2022, n. 14 - Emilia Romagna pag. 13
"NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO AI CARNEVALI STORICI"

Documentazione correlata

D.D.G. rep. n. 1127 del 14 settembre 2022 - Ministero della cultura pag. 15
"Individuazione dei progetti ammessi al finanziamento per l'anno 2021 e riparto delle risorse ai sensi dell'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2019, n. 160."

Deliberazione U.P. del 18 febbraio 2020, n. 42 - Lazio pag. 20
"Concessione di contributo a favore del Comune di Santi Cosma e Damiano, ai sensi dell'art. 8 del "Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15", di cui all'allegato A alla propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127."

Convenzione UNESCO - Parigi 20 ottobre 2005 pag. 43
"Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali"

Convenzione UNESCO 2003 - Parigi 17 ottobre 2003 pag. 61
"Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale"



**Proposta di legge recante:
“Riconoscimento del Carnevale di Castrovillari”**

I Consiglieri regionali proponenti:

F.to On. Pasqualina Straface

F.to On. Katia Gentile

F.to On. Gianluca Gallo

Proposta di legge recante:
“Riconoscimento del Carnevale di Castrovillari”

RELAZIONE DESCRITTIVA

La presente proposta di legge intende promuovere il “Carnevale di Castrovillari”, riconoscendo lo stesso quale evento a carattere regionale.

La festività del Carnevale, celebrata nella cultura cattolica, trova le sue più lontane origini in antiche usanze e riti pagani della cultura greca (es. Antesterie: feste dionisiache Ionico-Attiche) e romana (es. Saturnali, Carrus Navalis). Le Antesterie si celebravano fra febbraio e marzo con grandi libagioni di vino distribuito con brocche particolari (Choes, Oinochoe, Lagynos, ...), i Saturnalia, che si tenevano a fine dicembre, prevedevano una sorta di sovvertimento sociale dei ruoli e l'impersonificazione evocativa e apotropaica di divinità dei campi e dei raccolti per invitarli a ritornare nella terra onde ottenere raccolti prosperosi nei successivi mesi, mentre il Carrus Navalis, del primo plenilunio primaverile, era connesso al Navigium Isidis, un particolare corteo con maschere satireggianti anche personalità e potenti, trainante un carro sul quale veniva rappresentata la nave della dea egizia Iside. Questi, e altri, appuntamenti festivi annuali erano molto attesi e celebrati tra le popolazioni e da tutti i ceti, quindi radicatissimi nelle consuetudini e tradizioni. La cristianità li ha sempre avversati e stigmatizzati cercando di eradicarli; ad esempio, ancora nel VII sec.D.C., Sant'Isidoro di Siviglia scrive: «Vi sono ordunque, poveri uomini, e ciò che è peggio, anche fedeli, che assumendo sembianze mostruose, si trasformano in aspetto di bestie; altri mutatis in atteggiamento femminile, rendono femminile il volto virile.». Il perdurare nel tempo di questo sforzo della Chiesa non è riuscito a cancellare del tutto questi antichi cicli, usanze e riti; li ha comunque “metabolizzati”, facendone perdere il significato originale, e veicolati, con la Quaresima, verso valori congrui alla vera fede cristiana: sono anzi strumentali a dimostrare che la luce della fede denuncia e allontana il paganesimo “falso e bugiardo”: il Carnevale, gioia pagana rifiutata, quindi può introdurci alla luce della Pasqua, gioia cristiana guadagnata.

Il Carnevale di Castrovillari conserva ancora nelle ritualità domestiche e amicali alcuni echi di quegli antichi gesti: le libagioni abbondanti di vino nuovo (fino ad alcuni decenni fa ancora distribuito con la “cannata” e la “lancèdda” trilobate simili alle antiche brocche; pasti abbondanti in salumi (chi poteva) ed in allegria terminanti con l'unto di nerofumo (più spesso a Pasqua) sui visi reciprocamente, e per scherzo, apportato (“i vicchieriddi); la ‘mmascharata’ tipica, cioè lo scambio di ruolo maschio/femmina negli abiti e negli atteggi per provocare pruriginosa ilarità; il fantoccio impagliato, ‘u Carnalivaru’, posto su un carretto trainato a mano da giovani per i vicoli del paese e seguiti da turbe di ragazzini vocianti (fino agli anni '50) per poi essere a fine festa bruciato sulla piazza. Della seconda metà dell '800 sappiamo dal Pepe che «(...) di maggiore attenzione sono degne le usanze del nostro popolo nelle diverse feste religiose, in cui ai riti della Chiesa esso aggiunge la sua parte, nelle quali di leggieri si scorge il riflesso di antichissime tradizioni pervenuteci attraverso dei secoli dalla religione greco-latina.»

La più antica notizia di eventi pubblici, a Castrovillari, realizzati in occasione del Carnevale, risale al 1635 allorquando Don Cesare Quintana, cappellano di Santa Maria del Castello in Castrovillari dal 1629 al 1649 (anno probabile della sua morte) , scrive una farsa dialettale, primo documento espressivo in dialetto calabrese, che viene rappresentata nella piazzetta antistante la chiesa di San

Giuliano . È Leopoldo Pagano, ad inizio '800 a dare il titolo Organtino al manoscritto, perlopiù endecasillabi con la rima in dentro, già conosciuto come farsa del Quintana. L'interesse per il Carnevale dal punto di vista teatrale trova nel XVII sec. un altro autore castrovillarese D. Orazio Pugliese che scrive la commedia "Sfrato e testamento di Carnevale" pubblicata anche in Napoli, per Carlo Troyle, nel 1697.

Negli anni '20 del 900 fu costituito a Castrovillari a cura del professor Aldo Schettini il gruppo denominato Canterini di Castrovillari abbigliato con il costume tradizionale, pacchiàna, e con un repertorio di canti e danze tipiche che venne eseguito in molte città italiane. Questo gruppo fu anche in più occasioni animatore di iniziative in ambito carnevalesco. Da queste esperienze, tenuto conto anche delle mutate condizioni socio economiche dell'Italia degli anni '50, scaturì l'idea di una manifestazione carnevalesca organizzata e non più solo lasciata alla spontaneità popolare.

La prima manifestazione progettata dalla Pro Loco è datata 1959, quando, grazie all'intuizione del prof. Vittorio Vigiano, fondatore dell'associazione, viene organizzata la prima edizione del Carnevale del Pollino e Festival Internazionale del Folklore. Negli anni, la Pro loco ha sviluppato, ampliato e migliorato la manifestazione, ridando al popolo il ruolo di vero protagonista che da "spettatore passivo" è ritornato ad essere "attore principale", per come ci insegnano la storia e la tradizione della città calabrese. Riconosciuto come il carnevale della Calabria, grazie all'imponenza dell'evento ed alle sue ininterrotte 65 edizioni, è considerato, a giusta ragione, uno degli appuntamenti italiani carnascialeschi tradizionali più interessanti. Infatti, nell'anno 2017, è stato inserito dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo nell'elenco dei carnevali storicizzati Italiani. Grandi traguardi che premiano non solo la Pro Loco del Pollino ma l'intera Città in quanto sessant'anni di Carnevale rappresentano per ogni singolo castrovillarese un bagaglio di esperienze e di intense emozioni che racchiudono una parte di storia personale e di tutta la Città situata ai piedi del Pollino.

L'intuizione è stata quella di coniugare maschere e folklore, un binomio vincente determinato dall'enorme partecipazione popolare che ancora oggi lo caratterizza. Uno spettacolo che si integra magistralmente con quello del folklore e che ha visto la partecipazione all'evento di gruppi provenienti da ogni parte d'Italia e del mondo. Per ampliare l'offerta, la Pro loco, organizza, all'interno del programma, molteplici attività, culturali, artistiche e sportive, tra cui un interessante Focus di approfondimento culturale. Numerose manifestazioni che vanno a riempire un arco temporale di dieci giorni e che fanno del Carnevale di Castrovillari un "unicum" nel panorama culturale dell'intera Calabria difficilmente replicabile. Vero attrattore turistico in un periodo stagionalizzato che richiama numerosi turisti provenienti non solo dalla Calabria ma anche dalle regioni limitrofe. Un grande evento che contribuisce alla crescita sociale, culturale ed economica dell'intero comprensorio e che espande l'immagine di Castrovillari su tutto il territorio nazionale.

I Gruppi Mascherati è il concorso che dal 1989 mette in "gara" la fantasia dei gruppi mascherati iscritti ufficialmente alle sfilate in programma. Una giuria di esperti valuta la bellezza dei costumi, le decorazioni, le coreografie, lo spirito dei gruppi che si iscrivono al concorso. Con un voto palese si giudica la performance dei gruppi durante le sfilate e alla fine dell'ultima sfilata, il martedì grasso, si proclama il vincitore.

Tra gli appuntamenti più attesi del Carnevale di Castrovillari figura il "Gran Galà del Folklore", serata di grande richiamo nel corso della quale si esibiscono tutti i gruppi ospiti del Festival evento che da sempre affianca, caratterizzandolo, il carnevale e che si conclude con la tradizionale consegna del "Premio Cultura", ambito riconoscimento di rilievo internazionale che ogni anno viene conferito

da una giuria al gruppo folk che meglio, attraverso scenografie, costumi, canti e balli tipici, ha saputo interpretare e rendere sul palco le tradizioni culturali ed etniche del proprio Paese di origine.

La manifestazione si snoda in 10 intensi giorni, così strutturata: incoronazione di Re Carnevale (Giovedì Grasso) due sfilate di gruppi mascherati (Domenica e Martedì grasso) e carri allegorici, eventi culturali, mostre, rassegne teatrali, serate danzanti, appuntamenti gastronomici, eventi sportivi ed altre numerose iniziative organizzate all'interno della manifestazione.

Ad ogni sfilata assistono circa 50.000 spettatori; un dato importante e potenzialmente in crescita che ci fa ben sperare per l'organizzazione delle prossime edizioni. Durante il Carnevale di Castrovillari molte attività sono legate alla manifestazione sotto forma di turismo culturale, gastronomico e storico-artistico, diventando una vera e propria risorsa per il marketing e per gli operatori del settore. Le scuole superiori sono coinvolte in iniziative culturali come il CINEFORUM "Carmine Bonifati, il Seminario di Studi Demoetnoantropologici, il Concorso Scolastico "Premio Sime-Paponetti/Sovrani" e il Convegno su temi emergenti di politica, società e turismo; mentre alle scuole primarie sono coinvolti nel Concorso Artistico Letterario "U Monachiddo" nonché il Carnevale dei Bambini.

Numerose sono le attività ludiche e di animazione in piazza con spettacoli, ritrattisti e truccatori, così come sono realizzate rassegne culturali attinenti al tema del festival e concerti inerenti ai focus scelti, di anno in anno, per far conoscere gli usi i costumi e le tradizioni di Regioni della nostra penisola e oltre confine. Il Carnevale di Castrovillari è da sempre proiettato verso l'internazionalizzazione dell'evento interessando gli ospiti e i turisti sulle tradizioni folkloriche del mondo intero. La loro permanenza rappresenta un'ulteriore occasione per conoscere, promuovere, valorizzare l'intera Regione Calabria ed il territorio del Parco Nazionale del Pollino.

L'evento, inoltre, già nelle scorse edizioni, ha ottenuto il patrocinio della Regione Calabria.

La proposta si compone di 4 articoli, come di seguito descritti:

- l'art. 1 prevede, quale finalità della proposta, volta a promuovere le attività turistiche e culturali del territorio regionale, il riconoscimento, quale evento a carattere regionale, del Carnevale di Castrovillari. Prevede un contributo annuale;
- l'art. 2 prevede la promozione del Carnevale di Castrovillari, da parte di Giunta e Consiglio regionale, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale;
- l'art. 3 prevede la norma finanziaria e quantifica il contributo di cui all'articolo 1, per gli esercizi finanziari 2024 e 2025, nel limite massimo di euro 60.000,00 per ogni anno;
- l'art. 4 dispone l'entrata in vigore anticipata della legge rispetto al termine ordinario di 15 giorni (*vacatio legis*).

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente proposta prevede oneri per l'organizzazione dell'evento relativamente agli anni 2024 e 2025. Non prevede oneri per l'anno 2023, essendo l'evento già trascorso.

Relazione finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: "Riconoscimento del Carnevale di Castrovillari" .

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	<p>Al comma 1 si prevede, quale finalità della proposta, volta a promuovere le attività turistiche e culturali del territorio regionale, il riconoscimento, quale evento a carattere regionale, del Carnevale di Castrovillari. Ha carattere ordinamentale e non comporta oneri.</p> <p>Al comma 2, invece, è prevista la concessione di un contributo nel limite delle risorse presenti in bilancio. L'entità di tale contributo, viene determinato nella norma finanziaria ed è determinato, per ciascuna delle annualità 2024 e 2025, del bilancio di previsione 2023-2025, nel</p>	C		60.000,00 annue e quindi per le due annualità indicate dalla legge (2024 e 2025) è pari ad euro 120.000,00.

	<p>limite massimo di euro 60.000,00.</p> <p>La limitazione alle annualità 2024 e 2025, è chiaramente connessa alla data di approvazione della legge in questione.</p>			
Art. 2	<p>Prevede la promozione del Carnevale di Castrovillari, da parte di Giunta e Consiglio regionale. Non comporta oneri perché dette attività vengono effettuate con le risorse strumentali già a disposizione della Giunta e del Consiglio regionale.</p>			0
Art.3	<p>Nella norma finanziaria si specifica che la copertura degli oneri, determinati per ciascuna delle annualità 2024 e 2025, in euro 60.000,00, trova copertura sul capitolo U0700110101 “Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente” allocato alla Missione 20, programma 03.</p>			0
Art.4	<p>Dispone l'urgenza della legge, anticipandone l'entrata in vigore rispetto</p>			0

	al termine ordinario di 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa sul BURC telematico.			
--	--	--	--	--

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
Missione 5, programma 02	0,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00
Missione 20, programma 03- capitolo U0700110101	0,00	- 60.000,00	- 60.000,00	-120.000,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Proposta di legge recante

“Riconoscimento del Carnevale di Castrovillari”

Art. 1

(Riconoscimento del Carnevale di Castrovillari)

1. La Regione Calabria, al fine di promuovere le attività culturali del territorio regionale, riconosce quale evento a carattere regionale, il Carnevale di Castrovillari, annualmente organizzato dall’Associazione Pro Loco di Castrovillari, da tenersi ogni anno, per dieci giorni, nel periodo di riferimento.
2. La Regione Calabria sostiene il Carnevale di Castrovillari attraverso l’erogazione di un contributo annuale a favore dell’associazione di cui al comma 1 che gestisce l’evento, compatibilmente alle risorse disponibili nel bilancio regionale nonché con le eventuali ulteriori risorse individuate nella programmazione nazionale e comunitaria.

Art. 2

(Promozione regionale del Carnevale di Castrovillari)

1. La Giunta e il Consiglio regionale, attraverso i siti istituzionali e altri strumenti divulgativi, pubblicizzano, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale, il Carnevale di Castrovillari di cui all'articolo 1, al fine di rendere efficace la promozione dell'evento a carattere regionale, nazionale e internazionale.

Art. 3

(Norma finanziaria)

1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 2, è determinato per ciascuna delle annualità 2024 e 2025, nel limite massimo di euro 60.000,00, ed è allocato alla Missione 05, Programma 02 (U.05.02), delle annualità 2024 e 2025, del Bilancio di previsione 2023-2025.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, per come determinati al comma 1, si provvede con la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente delle annualità 2024 e 2025, allocato alla Missione 20, Programma 03 (U. 20.03) del bilancio di previsione 2023-2025.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede nei limiti delle risorse allocate nel bilancio regionale.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni al Bilancio di previsione 2023-2025.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

**DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004 , n. 42**

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Vigente al : 3-3-2023

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli [articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione](#);

Visto l'[articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Visto il [decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368](#), recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'[articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), e successive modifiche e integrazioni;

Visto il [decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490](#), recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'[articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352](#);

Visto l'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2003;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#);

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. E' approvato l'unito [codice dei beni culturali e del paesaggio](#), composto di 184 articoli e dell'allegato A, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 gennaio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Urbani, Ministro per i beni e le
attivit  culturali

La Loggia, Ministro per gli affari
regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

PARTE PRIMA

Disposizioni generali

Articolo 7

Funzioni e compiti in materia di valorizzazione
del patrimonio culturale

1. Il presente codice fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali principi le regioni esercitano la propria potest  legislativa.

2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attivit  di valorizzazione dei beni pubblici.

Articolo 7-bis

(((Espressioni di identita' culturale collettiva)))

((1. Le espressioni di identita' culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversita' culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilita' dell'articolo 10.))

LEGGE REGIONALE 03 ottobre 2022, n. 14**NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO AI CARNEVALI STORICI**

Bollettino Ufficiale n. 293 del 6 ottobre 2022

INDICE

- Art. 1 - Finalità e definizioni
- Art. 2 - Interventi a sostegno dei carnevali storici
- Art. 3 - Albo regionale dei carnevali storici
- Art. 4 - Contributo straordinario per l'anno 2022
- Art. 5 - Norma finanziaria
- Art. 6 - Clausola valutativa
- Art. 7 - Entrata in vigore

*Art. 1**Finalità e definizioni*

1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell' articolo 2, comma 1, lettera c) dello Statuto e nel rispetto dei principi dell' articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175 (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia), riconosce, valorizza e promuove i carnevali storici quali componenti rilevanti dell'identità culturale e delle tradizioni regionali.
2. Per la promozione, la valorizzazione e il sostegno dei carnevali storici, la Regione opera in collaborazione con gli enti locali e riconosce il ruolo dell'associazionismo e degli enti del terzo settore.
3. Per carnevale storico, ai fini della presente legge, si intende un carnevale caratterizzato da rilevante valore storico e culturale, che si svolga sul territorio regionale e che vanti almeno venti edizioni, svolte nei trent'anni precedenti l'approvazione della presente legge.

*Art. 2**Interventi a sostegno dei carnevali storici*

1. La Regione sostiene la realizzazione dei carnevali storici, iscritti nell'Albo di cui all'articolo 3, mediante la concessione di contributi a soggetti sia pubblici che privati organizzatori delle manifestazioni.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le modalità e i criteri per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi di cui al comma 1 nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.
3. Nell'ambito dei criteri di valutazione qualitativa per la concessione dei contributi ai soggetti organizzatori, la Giunta terrà prevalentemente conto della rilevanza storico-culturale della manifestazione e della capacità di integrarsi con il territorio al fine di incidere sull'attrattività dello stesso valorizzando la partecipazione delle comunità locali; delle attività collaterali di studio, ricerca, allestimento e gestione di luoghi per la documentazione aperti al pubblico; dell'innovazione e sostenibilità delle proposte progettuali e organizzative delle manifestazioni e delle attività correlate; della congruità del bilancio annuale dei soggetti organizzatori delle manifestazioni.

*Art. 3**Albo regionale dei carnevali storici*

1. Per l'attuazione della presente legge la Regione istituisce un Albo regionale dei carnevali storici.
2. Possono essere iscritti all'Albo di cui al comma 1 i carnevali storici come identificati dall'articolo 1, comma 3.
3. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, provvederà all'adozione di un apposito regolamento per la definizione della modalità di gestione dell'Albo.
4. L'Albo di cui al comma 1, comprensivo del calendario delle manifestazioni dei carnevali storici, è pubblicato sul sito internet della Regione Emilia-Romagna ed è annualmente aggiornato. L'iscrizione all'Albo consente l'utilizzo della denominazione di 'Carnevale storico dell'Emilia-Romagna'.

*Art. 4**Contributo straordinario per l'anno 2022*

1. Per l'anno 2022, in considerazione di un contesto ancora caratterizzato dalla presenza di restrizioni allo svolgimento di manifestazioni pubbliche dovute alla pandemia Covid-19, la Regione riconosce per l'organizzazione e lo svolgimento dei carnevali storici un contributo straordinario di importo da determinarsi secondo le modalità previste dal presente articolo.
2. Ai soggetti pubblici o privati organizzatori di carnevali storici con un costo complessivo non inferiore a euro 50.000,00, per l'anno 2022 è riconosciuto un contributo straordinario pari al 20 per cento delle spese sostenute; qualora il totale dei contributi così calcolati superasse la dotazione finanziaria disponibile, l'intensità del contributo verrà conseguentemente ridotta. L'importo del contributo per ciascun soggetto non può superare l'importo del deficit risultante dalla differenza fra costi e ricavi e in ogni caso non può superare l'importo di euro 100.000,00.
3. La Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, stabilisce le

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

modalità per la concessione e l'erogazione del contributo.

4. Per beneficiare del contributo di cui al presente articolo non è richiesta l'iscrizione all'Albo regionale dei carnevali storici.

Art. 5

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 200.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, la Regione fa fronte mediante i fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 - Fondi e accantonamenti, Programma 3 - Altri fondi - "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

2. Per gli esercizi successivi al 2024, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 6

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti: numero, dislocazione geografica e caratteristiche dei carnevali storici sostenuti, impatto delle manifestazioni sul territorio interessato con riferimento agli aspetti sociali, culturali, turistici, e finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 2, comma 1.

2. Le competenti strutture dell'Assemblea legislative e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

Individuazione dei progetti ammessi al finanziamento per l'anno 2021 e riparto delle risorse ai sensi dell'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, concernente “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Codice dell'amministrazione digitale*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;

VISTO l'articolo 4-ter del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112;

VISTA la legge 22 novembre 2017, n. 175, recante “*Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia*”;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*”;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 369, della citata legge n. 160 del 2019, ai sensi del quale: “*Al fine di tutelare un settore di significativo rilievo in ambito culturale e di salvaguardare le relative attività, anche in considerazione dell'apporto al patrimonio tradizionale del Paese e allo sviluppo del turismo stagionale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022 per il finanziamento di carnevali storici con una riconoscibile identità storica e culturale. Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo i propri progetti, nei termini e secondo le modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo*”;



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/A 00185 Roma RM

+39 066723.3202-3314

PEC: dg-s.serviziol@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-s.serviziol@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

VISTO il decreto ministeriale 4 novembre 2020, rep. n. 498, recante *“Riparto per l’anno 2020 delle risorse destinate dall’articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”*, registrato alla Corte dei Conti al n. 2210 in data 18 novembre 2020;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*;

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 – Supplemento Ordinario n. 50 - con il quale è stata disposta la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato, per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 e, in particolare, la tabella 14 del bilancio di previsione della spesa del Ministero della Cultura che reca, tra gli altri, i capitoli di spesa afferenti il Fondo Unico per lo Spettacolo;

VISTO il decreto ministeriale del 12 gennaio 2022, rep. n. 5, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Cultura in data 19 gennaio 2022 al n. 22, concernente l’assegnazione delle risorse economiche-finanziarie, in termini di competenza e cassa, ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera c) e dell’art. 14, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 2021, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2021 al foglio 295, con il quale è stato conferito al dott. Antonio Parente, dirigente di seconda fascia dei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale Spettacolo;

VISTO il D.M. 31 dicembre 2020, recante *“Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo 183, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e modifiche all’articolo 44 del decreto ministeriale 27 luglio 2017”*;

VISTO in particolare l’articolo 3, comma 2, lett. b) del D.M. 31 dicembre 2020, ai sensi del quale *“ai soggetti già beneficiari dei contributi annuali di cui al decreto ministeriale 4 novembre 2020, un contributo pari all’importo ottenuto per l’anno 2020, fatte salve eventuali riduzioni e revoche”*;

VISTO il decreto interministeriale 4 gennaio 2021, rep. n. 20, recante *“Individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e riparto delle risorse ai sensi dell’articolo 1, comma 369, della legge n. 160 del 2019”*, con cui sono stati assegnati a favore di 36 beneficiari per l’annualità 2020 contributi per un totale di 763.423,29 euro, a fronte di una disponibilità di 1 milione di euro di cui al citato articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed in attuazione del decreto ministeriale 4 novembre 2020, rep. 498;

VISTO il DDG rep. n. 7568 del 22 dicembre 2021 con il quale è stato disposto l’impegno di € 763.423,29 quale importo complessivo dei contributi assegnati per l’anno 2021, pari all’importo complessivo assegnato per l’anno 2020 a favore di n. 36 beneficiari di contributo, ai sensi dell’articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e del DM 4 novembre 2020, n. 498;



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/A 00185 Roma RM

+39 066723.3202-3314

PEC: dg-s.serviziol@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-s.serviziol@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

VISTO l'“AVVISO PUBBLICO CARNEVALI STORICI – D.M. 4 NOVEMBRE 2020 n. 498 PRESENTAZIONE PROGRAMMA ANNO 2021, pubblicato il 25 febbraio 2021 sul sito della Direzione generale Spettacolo, recante il termine di presentazione delle istanze di contribuzione ai Carnevali storici 2021 al 31 marzo 2021;

VISTE le istanze di contributo presentate per l'attività dei Carnevali storici per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 1, c. 369 della legge n. 160 del 2019, e secondo quanto disposto dal citato articolo 3, comma 2, lett. b) del D.M. 31 dicembre 2020, che riconosce, per l'anno 2021, ai soggetti già beneficiari dei contributi annuali di cui al decreto ministeriale 4 novembre 2020, un contributo pari all'importo assegnato per l'anno 2020;

VISTA l'istruttoria svolta dalla Direzione generale Spettacolo, relativamente alle citate istanze;

VISTI i provvedimenti di decadenza dal contributo inviati al comune di Cellole e all'Associazione Carnevale d'Abruzzo per mancata presentazione del programma di attività annuale 2021;

VISTO l'Avviso pubblicato sul sito della Direzione generale Spettacolo in data 20 gennaio 2022, con il quale è stato fissato al 4 febbraio 2022 il termine per la presentazione dei consuntivi relativi all'anno 2021;

VISTA l'istruttoria svolta dalla Direzione generale relativamente ai suddetti consuntivi 2021;

VISTI i provvedimenti di decadenza del contributo inviati ai Comuni di Martignano e Massafra e all'Associazione La Zeza di Mercogliano, per la mancata presentazione della documentazione richiesta a consuntivo;

VISTI i consuntivi trasmessi dal Comune di Castellana Sicula e dall'Unione Terra di Mezzo, dai quali risulta un deficit di bilancio inferiore rispetto al contributo assegnabile ai sensi dell'articolo 3, comma 2 lett. b) del citato D.M. 31 dicembre 2020, ed i conseguenti provvedimenti di riduzione del contributo;

RITENUTO di dover determinare, a favore degli stessi organismi ammessi al finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2020, la ripartizione e l'assegnazione dei contributi per l'anno 2021, secondo quanto disposto dal citato articolo 3 comma 2 lett. b) del decreto ministeriale 31 dicembre 2020;

DECRETA

Art. 1

(Individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e riparto delle risorse stanziare per il 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 369, della legge n. 160 del 2021)

1. In linea con quanto disposto in premessa nonché dal decreto ministeriale 4 novembre 2020 e dall'articolo 3, comma 2, lett. b) del decreto ministeriale 31 dicembre 2020, per l'anno 2021 sono ammessi al contributo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i sottoelencati organismi, per l'importo a fianco di ciascuno indicato, per una somma complessiva di € 672.914,30:



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/A 00185 Roma RM

+39 066723.3202-3314

PEC: dg-s.serviziol@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-s.serviziol@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

	Beneficiari	Contributo Extrafus 2021
1	Fondazione Oristano (OR)	€ 25.000,00
2	Comune di Sciacca (AG)	€ 25.000,00
3	Comune di Palazzolo Acreide (SR)	€ 25.000,00
4	Comune di Avola (SR)	€ 25.000,00
5	Ass. Tur. Pro Loco di Santhià Aps (VC)	€ 25.000,00
6	Comune di Cento (FE)	€ 25.000,00
7	Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea (TO)	€ 25.000,00
8	Fondazione Carnevale di Putignano (BA)	€ 25.000,00
9	Fondazione Carnevale di Acireale (CT)	€ 25.000,00
10	Comune di Tempio Pausania (OT)	€ 25.000,00
11	Fondazione Carnevale di Viareggio (LU)	€ 25.000,00
12	Comune di San Giovanni in Persiceto (BO)	€ 25.000,00
13	Comune di Misterbianco (CT)	€ 25.000,00
14	Comitato Carnevale Bacanal del Gnoco (VR)	€ 25.000,00
15	Fondazione Carnevale di Palma Campania (NA)	€ 25.000,00
16	Comune di Ronciglione (VT)	€ 25.000,00
17	Comune di Muggia (TS)	€ 25.000,00
18	Comune di Aliano (MT)	€ 24.652,00
19	Ass. Pro Loco Chivasso L'Agricola (TO)	€ 25.000,00
20	Ass. Pro Loco Città di Frosinone (FR)	€ 25.000,00
21	Fondazione Amleto Bertoni (CN)	€ 25.000,00
22	Comune di Gallipoli (LE)	€ 25.000,00
23	Comune di Cantù (CO)	€ 25.000,00
24	Comune di Trecchina (PZ)	€ 2.500,00
25	Unione Terra di Mezzo (RE)	€ 9.000,00
26	Comune di Maiori (SA)	€ 25.000,00
27	Comune di Montescaglioso (MT)	€ 6.000,00
28	Comune di Satriano di Lucania (PZ)	€ 5.150,00
29	Associazione Carnevale Follonica (GR)	€ 25.000,00
30	Comune di Castelvetro sul Calore (AV)	€ 25.000,00
31	Comune di Castellana Sicula (PA)	€ 612,30
	TOTALE	€ 672.914,30



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/A 00185 Roma RM
+39 066723.3202-3314
PEC: dg-s.serviziol@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-s.serviziol@cultura.gov.it



Ministero della cultura
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

2. La quota residua rispetto alle risorse impegnate sul capitolo 6657 pg.1 di cui al DDG rep. n.7568 del 22 dicembre 2021, pari a euro 90.508,99, è destinata alle economie di bilancio.

Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. La spesa di cui al presente decreto grava, in base all'esigibilità dell'obbligazione, sul capitolo 6657 pg. 1, nell'ambito del Centro di responsabilità 8 – Direzione generale Spettacolo.
2. L'erogazione dei contributi assegnati è disposta dalla Direzione generale Spettacolo ed è subordinata alle disponibilità di bilancio.
3. Qualora provvedimenti finanziari o di spesa successivi all'adozione del presente decreto determinino una consistenza inferiore delle risorse finanziarie individuate, la Direzione generale Spettacolo provvede alla proporzionale riduzione delle risorse ripartite e conseguentemente dei contributi assegnati.

Art. 3

(Verifiche e controlli)

1. Rimane salva la facoltà della Direzione generale Spettacolo, di procedere a ulteriori valutazioni e verifiche, successive alla pubblicazione del presente provvedimento.
2. Nel caso in cui all'esito delle predette valutazioni e verifiche vengano accertate delle irregolarità delle domande di contributo, ovvero che le stesse contengano attestazioni non veritiere, con apposito provvedimento, è disposta la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge.

Art. 4

(Pubblicità e notifica)

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito della Direzione generale Spettacolo con valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti dei soggetti interessati.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Parente

Parente Antonio
Ministero per i beni
e le Attività
Culturali e Turismo
14.09.2022
09:38:03
GMT+01:00



Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/A 00185 Roma RM
+39 066723.3202-3314
PEC: dg-s.servizio1@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-s.servizio1@cultura.gov.it



Ufficio di presidenza

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 18 FEBBRAIO 2020, N. 42

OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Santi Cosma e Damiano, ai sensi dell'art. 8 del "Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15", di cui all'allegato A alla propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127.

Schema di deliberazione 18 febbraio 2020, n. 38

Verbale n. 7

Componenti:			Presente	Assente	Votazione
Presidente	Mauro	BUSCHINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Vice Presidente	Giuseppe E.	CANGEMI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-----
Vice Presidente	Devid	PORRELLO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-----
Consigliere Segretario	Michela	DI BIASE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Consigliere Segretario	Daniele	GIANNINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Consigliere Segretario	Gianluca	QUADRANA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci

L'Ufficio di presidenza

Su proposta del Presidente

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, e successive modifiche;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 22 maggio 2018, n. 46 (Dott.ssa Cinzia Felci. Nomina a Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio);

VISTA la determinazione del Segretario generale 22 gennaio 2019, n. 54 (Istituzione delle aree e degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n. 777) e successive modifiche;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 12;

VISTA la legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 (Disciplina dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale, e per la concessione del patrocinio del Consiglio a favore di iniziative di interesse regionale) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 16 novembre 2015, n. 15 (Suppressione dell'Agenzia regionale per i parchi e dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo. Disposizioni varie) e, in particolare, l'articolo 2, comma 8;

VISTA la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15) e, in particolare, l'Allegato A alla stessa, recante il "Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15", di seguito denominato Regolamento;

VISTO in particolare - nell'ambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato - l'articolo 8 (Concessione di contributi senza programmazione) del Regolamento, a termini del quale l'Ufficio di Presidenza può, con motivata deliberazione, concedere contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche anche in deroga alla procedura di cui all'articolo 7 dello stesso Regolamento, tra l'altro per:

— "... iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate sul territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza" (co. 1, lett. b));

— "... iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e comunicazione riconosciuti tali da assicurare congiuntamente un elevato livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto all'economia locale" (co. 1, lett. c));

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022);

VISTA la deliberazione consiliare 21 dicembre 2019, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale 2020-2022);

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 21 dicembre 2019, n. 269 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese");

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 21 dicembre 2019, n. 270 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa);

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 15 gennaio 2020, n. 10 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa ai Servizi del Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29);

VISTA la domanda di contributo, presentata dal Comune di Santi Cosma e Damiano in data 3 febbraio 2020 con nota prot. RU n. 2411 del 4 febbraio 2020, e la documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che l'iniziativa denominata "Carnevale Campagnolo 39^a Edizione", è finalizzata promozione e valorizzazione delle tradizioni popolari e folkloristiche del territorio di riferimento attraverso i festeggiamenti del Carnevale che attrarrà visitatori da tutti i paesi limitrofi;

TENUTO CONTO che il calendario degli eventi prevede sfilate di carri allegorici e festa in maschera lungo le vie del paese con la Iangiolella, la maschera Sancosimense, sposa del Re Carnevale ed intrattenimenti musicali con gruppi folk;

CONSIDERATO che l'iniziativa in discorso è ritenuta meritevole e coerente con quanto disciplinato dall'articolo 2 (Ambiti di intervento) del Regolamento;

VISTO il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del Regolamento, tra l'altro indica "*...il costo complessivo dell'iniziativa ...ein modo analitico le voci di spesa e quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l'iniziativa e le spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, il contributo richiesto*";

VISTO l'articolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma 1, ai sensi del quale "*Il contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta per cento del costo complessivo della stessa*";

CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo dell'iniziativa stimato in euro 20.874,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione dell'iniziativa in argomento ammonta ad euro 7.000,00;

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 393 del 7 febbraio 2020, elaborata dalla struttura competente, contenente i dati e le informazioni inerenti alla manifestazione oggetto di richiesta del contributo;

RITENUTA meritevole di contributo la citata iniziativa, in quanto rientrante tra le fattispecie disciplinate dall'articolo 8 del Regolamento;

VISTA la disponibilità finanziaria e la capienza del cap. U01023 attestata dalla struttura competente;

VISTO l'articolo 22, comma 4 dello Statuto;

VISTO l'articolo 7, comma 3 bis, lettera c) del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, approvato con deliberazione consiliare 4 luglio 2001, n. 62 e successive modifiche;

VISTO, in particolare, l'articolo 30, comma 3 del Regolamento di organizzazione che dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale delle deliberazioni dall'Ufficio di presidenza;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.) e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 26 e 27;

All'unanimità dei presenti

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. di concedere, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito dall'articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Santi Cosma e Damiano per la realizzazione dell'iniziativa denominata "Carnevale Campagnolo 39^a Edizione" di un importo pari a euro 4.000,00 (Quattromila/00), a valere sul capitolo U.01023 del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2020, che dispone della necessaria capienza;
2. di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale;
4. di trasmettere la presente deliberazione alle competenti strutture e di demandare alle stesse ogni successivo e consequenziale adempimento.

IL SEGRETARIO
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE
F.to Mauro Buschini

**COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO***medaglia d'oro al valor civile*
PROVINCIA DI LATINA**SETTORE SERVIZI FINANZIARI****BILANCIO - TRIBUTI - PERSONALE - PAGHE - ECONOMATO - PROVVEDITORATO**

Tel. 0771 607824 - 607840 Fax 0771 608856

e-mail: ragioneria@comune.santicosmaedamiano.it

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio

pec presidenteconsiglio@cert.consreglazio.it

OGGETTO: Domanda per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 8 del "Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997 n. 8 e successive modifiche e della Legge regionale 16 novembre 2015 n. 15" di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015 n. 127.

In allegato alla presente si trasmette:

1. Delibera di Giunta Municipale n. 5 del 24.01.2020;
2. Relazione illustrativa del programma che si intende realizzare, con l'indicazione del periodo e della durata di svolgimento dell'iniziativa;
3. Piano finanziario dettagliato delle entrate e delle uscite, allegato A);
4. Atto costitutivo e statuto dell'Associazione Turistica Pro Loco di Santi Cosma e Damiano
5. Copia del documento di riconoscimento del sindaco del comune richiedente.

Cordialmente.


COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

 medaglia d'oro al valor civile
 PROVINCIA DI LATINA

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

BILANCIO - TRIBUTI - PERSONALE - PAGHE - ECONOMATO - PROVVEDITORATO

Tel. 0771 607824 - 607840 Fax 0771 608856

 e-mail: ragioneria@comune.santicosmaedamiano.lt.it

Al Presidente del Consiglio regionale del Lazio

OGGETTO: *domanda per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 8 del "Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15", di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.*

Il sottoscritto, FRANCO TADDEO nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di Santi Cosma e Damiano (LT), chiede alla S.V. la concessione di un contributo ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento in oggetto indicato, di seguito denominato Regolamento, per la realizzazione di un'iniziativa ritenuta rientrante tra quelle nella previsione:

- di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) del Regolamento, in quanto diretta al perseguimento di finalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o da altri eventi di natura eccezionale ai sensi dell'articolo 4, comma 4 dello stesso;
- di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;
- di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) del Regolamento, in quanto contenente elementi di forte originalità, promozione e comunicazione tali da assicurare, congiuntamente, un elevato livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto all'economia locale.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto di provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere, richiamate e disposta rispettivamente dagli articoli 76 e 75 dello stesso d.P.R. 445/2000 e ss.mm.,

DICHIARA CHE

- a) la scrivente Amministrazione Pubblica è inserita nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche;
- b) l'iniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo:
 - b.1 rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica;

- ~~b.2 rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all'articolo 2 del Regolamento e, in particolare, in quello/i di cui al comma 1, lettera/e dello stesso;~~
- b.3 si svolge sul territorio regionale ovvero, perseguendo le finalità di cui all'articolo 4, comma 4 del Regolamento, si svolge: ;
- c) è consapevole del fatto che ai fini della concessione del contributo, la presente domanda deve essere presentata, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del Regolamento, **almeno quindici giorni prima** della data di avvio dello svolgimento dell'iniziativa e che, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 dello stesso, può essere richiesta, indicandone la relativa motivazione, una modifica della prevista data di avvio e/o di conclusione dell'iniziativa, almeno dieci giorni prima della medesima data di avvio e tale modifica deve essere autorizzata dal dirigente competente;
- d) conformemente con quanto disposto dall'articolo 9, comma 1 del Regolamento, l'iniziativa non deve essere finalizzata alla beneficenza ovvero già stata oggetto di domanda di contributo diretta alla Giunta regionale;
- e) è consapevole del fatto che:
- e.1 in caso di concessione del contributo, le spese per la realizzazione dell'iniziativa possono essere intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente al verificarsi delle fattispecie di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento;
- e.2 in presenza di dette fattispecie, occorre allegare alla presente domanda anche l'atto costitutivo e lo statuto dei soggetti terzi affidatari della realizzazione dell'iniziativa;
- f) è consapevole di quanto disposto dai seguenti articoli del Regolamento:
- f.1 articolo 10 (Entità dei contributi);
- f.2 articoli 11, comma 1 e 12, rispettivamente in materia di spese ammissibili e non ammissibili;
- f.3 articolo 14 (Rendicontazione ed erogazione del contributo) e, in particolare:
- dal comma 2 che, specifica la documentazione di rendicontazione da produrre (lettere da a) a g)) e stabilisce che la stessa deve essere prodotta **entro il termine perentorio di 90 giorni** successivi alla conclusione dell'iniziativa (secondo quanto disposto anche dagli articoli 15, comma 1, lettera d) e 19 del Regolamento);
 - dal comma 4, in merito alla riduzione proporzionale del contributo concesso nei casi in cui la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, risulti inferiore a quella complessivamente dichiarata in sede di presentazione della domanda;
 - dal comma 5, in ordine alla facoltà che si riserva l'Amministrazione del Consiglio regionale di effettuare, a campione e senza alcun preavviso, controlli in ordine al regolare svolgimento dell'iniziativa;
- f.4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).

CRL.REGISTRO UFFICIALE.0002471.1.04-02-2020.R.1143

DICHIARA, inoltre,

di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi all'iniziativa.

La presente domanda di contributo è:

1. inviata completa dell' ALLEGATO A e degli ulteriori documenti richiesti al paragrafo n. 4 dello stesso;
2. compilata su carta intestata della scrivente Amministrazione Pubblica, timbrata e firmata dal sottoscritto nella propria qualità di legale rappresentante della stessa nonché completamente e integralmente riprodotto del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata "patrocini e contributi" della homepage del sito web istituzionale del Consiglio regionale del Lazio, non potendo ad esso essere apportate modifiche;
3. indirizzata al Presidente del Consiglio regionale del Lazio e trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica: presidenteconsiglio@cert.consreglazio.it

ALLEGATO A

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

IL SOTTOSCRITTO **FRANCO TADDEO** NATO A **SANTI COSMA E DAMIANO (LT)** IL **17/07/1948** E RESIDENTE IN **SANTI COSMA E DAMIANO VIA EX FERROVIA CAP 04020 C.F. : TDDFNC48L17I339Z** TELEFONO **0771/607830** E-MAIL **franconellotaddeo@gmail.com** Documento di identità .AY7332264 data di rilascio: **27/09/2017** in qualità di legale rappresentante dell'Ente Comune di **SANTI COSMA E DAMIANO** con sede legale **SANTI COSMA E DAMIANO Largo E.de Nicola .n. 5 .CAP 04020**

telefono **0771-607830**

email: **franconellotaddeo@gmail.com**

pec: **protocollo@pec.comune.santicosmaedamiano.lt.it**

codice fiscale / partita IVA **81003550597**

- 1.a Denominazione: **CARNEVALE CAMPAGNOLO 39° Edizione**
- 1.b C.F. P.IVA **81003550597**
- 1.c Sede legale: **Santi Cosma e Damiano (Latina)**
- 1.d Indirizzo **Largo E. De Nicola ,5 CAP 04020**
Comune Provincia LATINA
- 1.e Referente responsabile dell'iniziativa:
ROSA FALSO
TEL 347-7953699
E-mail: rosetta.82.rf@gmail.com

2. DATI RELATIVI ALL'INIZIATIVA

- 2.a Titolo: **CARNEVALE CAMPAGNOLO 39° Edizione**
- 2.b Data di avvio: **23 Febbraio 2020**
Data di conclusione: **23 Febbraio 2020**
- 2.c Luogo di svolgimento: **Santi Cosma e Damiano località Campomaggiore**
Comune Santi Cosma e Damiano Provincia (LT) CAP 04020
- 2.d **Sintetica descrizione:**

Nel 1978 nasce ufficialmente il **CARNEVALE CAMPAGNOLO** di Santi Cosma e Damiano (LT). Lungo la Via principale del paese si svolge la sfilata.

Il corteo è aperto dai Gonfaloni del comune di Santi Cosma e Damiano e da quello del Carnevale Campagnolo. Il gonfalone del Carnevale Campagnolo rappresenta la maschera sancosimese, simboleggiato da una donzella con il vestito tipico dell'epoca: "la Pacchiana". Seguono i gruppi mascherati, le palestre locali, la banda musicale e i carri allegorici. Nella Piazza di Campomaggiore avviene la premiazione dei gruppi mascherati e dei carri allegorici. Nella stessa sono presenti stand di prodotti tipici locali.

CRL. REGISTRO UFFICIALE. 002411.1.04-02-2020.11.11.19

- 2.e Specificare le modalità di realizzazione dell'iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti coinvolti nelle attività previste:

Le contrade del Comune iniziano l'allestimento dei Carri Allegorici fin dal mese di Settembre. Le palestre locali danno vita ai cortei che precederanno i carri allegorici, rispettando il tema rappresentato da ciascuna contrada. Alle palestre viene assegnata la direzione artistica della sfilata. Le radio locali sono coinvolte per la fornitura di sistemi di audio e luci e la presentazione dell'evento. Le Associazioni di volontariato locale sono coinvolte per gestire le emergenze e supervisionare l'intero circuito dell'evento. La polizia locale dei comuni limitrofi sarà di ausilio per garantire la massima sicurezza.

- 2.f Livello dell'iniziativa: Comunale Provinciale Regionale Nazionale

- 2.g Descrivere le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggetto richiedente, portano a ritenere che l'iniziativa sia riconducibile a una o più di quelle previste dall'articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), così come indicato nel modello di domanda (*a titolo esemplificativo: i motivi di radicamento sul territorio, i caratteri di continuità e ricorrenza, gli elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione tali da assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, che una forte attrattiva e supporto all'economia locale ecc.*):

Da 39 anni il Carnevale Campagnolo di Santi Cosma e Damiano richiama per l'importanza dell'evento gli abitanti dei paesi limitrofi e anche dalla vicina regione Campania. Per l'evento, viste le presenze delle passate edizioni, sono attesi circa 10.000 presenze.

Tale progetto ha una valenza innovativa per il nostro territorio, in quanto, valorizzando la cultura locale, le tradizioni, il saper fare locale, si potranno mantenere vivi aspetti che stanno diventando obsoleti, ma che invece, sono stati a lungo segno distintivo della cultura autoctona del nostro paese. L'evento sarà caratterizzato dall'ecosostenibilità, dall'integrazione sociale, dalla divulgazione storica delle precedenti manifestazioni, mediante mostre fotografiche.

In questo ambito la cultura, intesa anche come conoscenza, assume il ruolo, non solo di salvaguardia della tradizione, ma come generatrice di un valore significativo anche dal punto di vista economico. Essa è utile al singolo ed alla comunità, richiamando ad una maggiore coesione sociale e consapevolezza, necessarie per incrementare l'innovazione e creare le condizioni che generano sviluppo.

La crescita della manifestazione può apportare crescita economica al nostro paese e a quelli limitrofi.

Il Carnevale inoltre viene idealmente considerato come un'attività creativa in evoluzione crescente. Nella 39^a edizione Carnevale Campagnolo 2020, l'obiettivo è che il nostro territorio diventi un punto di riferimento per vivere il carnevale come un periodo lungo, a partire dalla fase preparatoria fino al giorno festa convenzionale del Carnevale, estendendo nel tempo molteplici attività creative, artigianali e commerciali all'insegna della tradizione e della modernità.

Il Carnevale sancosimese è inoltre una manifestazione in cui la comunità esprime la massima cura per la partecipazione delle persone diversamente abili, dai ragazzi ospiti delle comunità psichiatriche del territorio che realizzano per ogni edizione i loro spettacoli teatrali, ai ragazzi richiedenti asilo politico,

ospiti dei vari centri di accoglienza del territorio, coinvolti anch'essi nel corteo mascherato. L'evento viene diffuso e pubblicizzato a livello provinciale e interregionale (Regione Lazio e parte della limitrofa Campania) mediante le emittenti radiofoniche locali e su internet mediante le pagine su Facebook del Comune, delle associazioni di carristi e del Carnevale Campagnolo.

2.h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni:

Numero 6

3. DATI BANCARI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

3.a Banca di appoggio: Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino

3.b Conto corrente intestato a Comune di Santi Cosma e Damiano (Latina)

3.c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d'Italia IT76Y0100003245341300189213

4. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE:

4.a **Relazione dell'iniziativa**, contenente una dettagliata e compiuta descrizione della stessa e, quindi, ogni utile elemento alla valutazione della stessa;

L'evento denominato "39 edizione del Carnevale Campagnolo" si svolgerà nel giorno 23 Febbraio 2020 nel Comune di Santi Cosma e Damiano. L'evento avrà luogo lungo la Via F. Baracca con partenza nella mattinata da Via Ausente (Rotonda) e arrivo nel primo pomeriggio in Piazza Campomaggiore. Il corteo sarà aperto dai Gonfaloni del comune di Santi Cosma e Damiano e da quello del Carnevale Campagnolo. Il gonfalone del Carnevale Campagnolo rappresenta la maschera sancosimese: una donzella con il vestito tipico dell'epoca, "la Pachiana".

Segue la banda musicale di Santi Cosma e Damiano, il gruppo Folk "Il Contado" fondato nel 1979, il quale usa principalmente fonti orali come metodo di ricerca storica; troviamo di seguito I Sbandieratori, le palestre locali, vari gruppi mascherati, giocolieri, mangiafuoco, i Bottari di Macerata Campana che rallegrano e affasciano il pubblico con i loro spettacoli.

Ed ecco i carri allegorici, maestose sculture di cartapesta con scheletro in ferro, i quali rappresentano il cuore del Carnevale Campagnolo. I carri allegorici di Santi Cosma e Damiano si distinguono per i particolari movimenti. Sono movimenti idraulici gestiti da controlli PLC a differenza di altri carnevali italiani (famosi) in cui i movimenti sono ancora manuali. A partire da quest'anno saranno coinvolti anche gli alunni dell'istituto I.T.T "A.Pacinotti" di SS. Cosma e Damiano i quali studiando robotica presenteranno un progetto che potrà apportare significative innovazioni tecnologiche nei movimenti di dette strutture.

In piazza Campomaggiore sarà allestito un palco per gli spettacoli e la premiazione dei gruppi mascherati e dei carri allegorici. Nella stessa piazza sono presenti stand gastronomici di prodotti locali, mercatini dell'artigianato locale e si svolgerà la sagra della salsiccia.

La crescita della manifestazione può apportare crescita economica, indotto turistico con riferimento ad un artigianato creativo e all'attività dei maestri della cartapesta e dei fabbri.

C.R.L. REGISTRO PUBBLICITÀ I. 01-02-2020. N. 11/2000. TELEF. 0964/200001

4.b **Quadro previsionale di spesa** dell'iniziativa contenente il costo complessivo della stessa, l'indicazione analitica delle voci di spesa e di quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio e quelle coperte da altri soggetti pubblici o privati, l'ammontare del contributo richiesto al Consiglio regionale¹;

SPESE	Importo
ARTISTI DI STRADA	€ 600,00
GRUPPO FOLK "IL CONTADO"	€ 500,00
SBANDIERATORI "LE TRE TORRI"	€ 500,00
I BOTTARI DI MACERATA CAMPANA	€ 1.300,00
CONTRIBUTO CARRI ALLEGORICI	€ 12.000,00
SPESE PER LA PUBBLICIZZAZIONE E DIVULGAZIONE DELL' EVENTO	€ 3.000,00 (pubblicità su radio e internet, manifesti e cartelloni pubblicitari)
ASSICURAZIONE EVENTO	€ 500,00
SIAE	€ 324,00
SERVIS	€ 1.500,00
PRESENTATORI	€ 500,00
DOTTORE PRESENTE PER LA SICUREZZA DELL' EVENTO	€ 150,00
TOTALE	€ 20.874,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

IL COMUNE RICHIEDENTE	€ 10.000,00
SPONSOR PRIVATI	€ 3.874,00
CONTRIBUTO RICHIESTO AL CONSIGLIO REGIONALE	€ 7.000,00
TOTALE	€ 20.874,00

Al riguardo, si evidenzia che ai sensi del Regolamento:

- il “contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta per cento del costo complessivo della stessa” (articolo 10, comma 1);
- per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi del Regolamento e da soggetti pubblici o privati, non può essere superiore al costo complessivo dell’iniziativa, a pena di decadenza del contributo concesso (articoli 10, comma 3 e articolo 15, comma 1, lettera c) del Regolamento);
- la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrà essere almeno pari alla spesa prevista e dichiarata in sede di preventivo al momento della presentazione della domanda: diversamente si procederà ad una riduzione proporzionale del contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).

4.c **Crono-programma dell’iniziativa**, salvo che la stessa si svolga in una sola giornata;

4.d **Atti costitutivi e statuti** del soggetto a cui si intende affidare la realizzazione dell’iniziativa (fondazione, proloco, comitato promotore, associazione senza scopo di lucro);

4.e **Atto amministrativo** del soggetto richiedente di approvazione dell’iniziativa oggetto della domanda di contributo, nelle sue diverse articolazioni (tecnica, amministrativa, finanziaria), e dei documenti ad essa correlati di cui al presente paragrafo (si veda anche quanto specificato al precedente punto 2.e);

4.f **Fotocopia del documento** di identità del legale rappresentante.

Tutti i predetti documenti devono essere timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo.

5. INFORMAZIONI E CONSENSO RELATIVI ALLA PRIVACY

I dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza (d.lgs. 196/2003 e ss.mm.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del procedimento a cui si riferiscono (istruttoria delle domande, procedura di liquidazione/pagamento, pubblicazioni ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 e ss.mm., attività di comunicazione istituzionale, ecc.). Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti ex d.lgs. 196/2003 e ss.mm., secondo quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti dello stesso, e quindi la possibilità, tra l’altro, di conoscere i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.

Il sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente,

esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di contributo e nei documenti ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. 196/2003 e ss.mm.

6. ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi relativi al presente procedimento possono essere presentate, ai sensi della normativa vigente in materia, in forma telematica al seguente indirizzo e-mail:



COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE
PROVINCIA DI LATINA

SERVIZI AL CITTADINO

Tel. 0771 607822 Fax 0771608856

e-mail: segreteria@comune.santicosmaedamiano.lt.it



RELAZIONE DELL'INIZIATIVA

PROGETTO "39' EDIZIONE CARNEVALE CAMPAGNOLO"

L'amministrazione del Comune di Santi Cosma e Damiano propone per il giorno 23 febbraio 2020, un progetto di valorizzazione della "39° edizione del CARNEVALE CAMPAGNOLO".

Il progetto tende a valorizzare quanto di più importante e sentito dalla comunità sancosimese: "IL CARNEVALE".

La storia del carnevale Sancosimese ha origini molto antiche. Infatti già dalla fine del secondo periodo bellico si svolgevano le prime sfilate carnevalesche nel nostro territorio.




All'epoca a girare per il paese, o meglio per i paesi di Santi Cosma e Damiano e Castelforte (in quanto il territorio era promiscuo tra i due comuni), erano soprattutto rimorchi pieni di gente. Si trattava di carri allegorici non ancora in cartapesta, ma di carri addobbati con ogni tipo di abbellimento. Le sfilate si svolgevano in tutto il territorio compreso il centro storico. Nel periodo carnevalesco - allora come ora - vi era grande fomento tra i cittadini ;i più grandi contagiavano i più piccoli tramandando questa cultura artistica ,ma soprattutto divertente, a tutte le generazioni successive.

Con il passar degli anni la manifestazione si è evoluta divenendo più difficoltosa anche la salita delle strutture artistiche per le strade del centro storico.

Per questo motivo nel 1978 nasce ufficialmente il **CARNEVALE CAMPAGNOLO**. Tale denominazione

“Campagnolo” deriva dal fatto che il carnevale ,ormai, si svolgeva solo nella zona denominata “la campagna” cioè nella zona pianeggiante del paese.



“Carnevale Campagnolo”è il nome ufficiale del carnevale del comune di Santi Cosma e Damiano in provincia di Latina.

Anno dopo anno le costruzioni allegoriche si sono evolute e sono cresciute qualitativamente.

Le sculture sono realizzate in cartapesta dai cittadini sancosimesi,i quali nei mesi precedenti il carnevale si riuniscono nelle varie contrade per la realizzazione delle strutture. Iniziano col progettare la struttura che ovviamente varia di anno in anno anche in base all'attuale satira.

La manifestazione ha ottenuto nel corso degli anni un interesse crescente da tutta la penisola per la qualità delle costruzioni allegoriche e scenografiche contando migliaia di presenze sul territorio.

Il carnevale oltre ad essere una manifestazione divertente e artistica tende soprattutto all'aggregazione e alla socializzazione che nell'attuale contesto sociale è importantissimo per le comunità.




Molte di queste opere sono state esportate in altre regioni per il proprio carnevale, circolando quindi tra i più noti carnevali d'Italia.

La 39' edizione del Carnevale campagnolo presenterà aspetti di continuità con le precedenti edizioni, ma anche ulteriori innovazioni che le consentiranno una crescita a livello qualitativo e che garantiranno una maggiore risonanza in termini turistici.

La manifestazione si svolge nelle seguenti modalità:

Già dalle prime ore del mattino, dei giorni della manifestazione, nelle varie contrade del territorio iniziano i festeggiamenti. Le maestose sculture abbandonano i capannoni a ritmo di musica e la festa inizia a prendere corpo. In base alle posizioni delle contrade i carri si immettono sulla via F. Baracca per il circuito.

Il corteo sarà aperto dai Gonfaloni del comune di Santi Cosma e Damiano e da quello del carnevale campagnolo. Il gonfalone del carnevale campagnolo rappresenta la maschera sancosimese, una donzella con il vestito tipico dell'epoca "la



Pacchiana". L'opera è realizzata dall'artista sancosimese Girolamo Ionta .

Segue la banda musicale di Santi Cosma e Damiano. Banda che per l'occasione si



trasformerà in una street band mascherata.

Il giullare , rappresentato dal trampoliere, annuncia all'arrivo di IANGIOLELLA:

"Iangiolella" la maschera Sancosimese, che viene accompagnata da paggetti e damigelle verso il suo sposo "Re Carnevale". Il vestito di questa donzella è riprende quello della pacchiana . L'abito è stato realizzato dalla stilista LisaTibaldi di Santi Cosma e Damiano.



La dama sancosimense è seguita dal gruppo Folk "Il Contado" fondato nel 1979, questo gruppo folk usa principalmente fonti orali come metodo di ricerca storica, ne emergono nenie filastrocche, proverbi, personaggi come "il seminatore", "la spigolatrice", "il buttero", "i Danzatori e i musicisti". Presenti in manifestazioni di successo in Italia e all'estero. Il contado precisa sempre più il suo impegno nel tramandare la cultura popolare del sud pontino alle nuove generazioni, diffondendone le voci, i colori, i profumi.

Il primo carro allegorico che troviamo nella sfilata del carnevale sancosimense è il "Mini carro allegorico" realizzato dai bambini delle scuole primarie. Il coinvolgimento dei più piccoli è importantissimo per la manifestazione in quanto solo grazie al succedersi delle generazioni si porterà in alto il nome del nostro carnevale. La passione e le abilità artistiche si tramandano da padre a figlio, dal lavorare il ferro alla cartapesta.



Troviamo di seguito Sbandieratori, giocolieri, mangiafuoco che rallegrano e affasciano il pubblico con i loro spettacoli .

Ed ecco i carri allegorici, maestose sculture di cartapesta con scheletro in ferro, e rappresentano il cuore del Carnevale campagnolo. I carri allegorici di Santi Cosma E Damiano si distinguono per i particolari movimenti, questi infatti non sono movimenti manuali ma idraulici gestiti da controlli PLC. A tale riguardo, questa anno , sarà importante il coinvolgimento degli alunni dell'istituto tecnico I.T.T. "A.Paciotti" che, studiando robotica, potranno offrire innovazioni tecnologiche.

Cortei mascherati: i bellissimi carri allegorici sono accompagnati a ritmo di musica dalle danze di vari gruppi mascherati costituiti dalle locali palestre e scuole di danza. Parte importante dei cortei mascherati sono costituiti dai "ragazzi" che sono ospiti nelle diverse comunità psichiatriche presenti sul territorio.

Sagra della salsiccia : durante la giornata del Carnevale Campagnolo si sviluppa la "sagra della salsiccia e dei broccoletti locali"; la festa infatti viene rallegrata con la distribuzione gratuita della salsiccia.

Mercatini dell'artigianato: suggestivo sarà l'allestimento di mercatini dell'artigianato locale. Particolare attenzione verrà data alla lavorazione dello "strame", tipica antica attività della zona che prevede la lavorazione di una pianta erbacea dalle foglie lunghe e fibrose che nasce sulle nostre colline. In questo ambito si collocherà una particolare mostra realizzata con i lavori eseguiti dagli anziani del nostro territorio, i quali cercheranno, inoltre, attraverso dei piccoli laboratori, di far conoscere ai bambini la lavorazione dello strame, facendo realizzare loro dei semplici oggetti (come le tipiche bamboline) e di raccontar loro le antiche origini di questa attività che da sempre ha contraddistinto la nostra comunità. La visibilità di queste specifiche attività servirà a diffondere la conoscenza dei prodotti anche ai comuni limitrofi;

Teatro: Per quanto concerne il teatro ci saranno spettacoli che hanno come protagonisti le maschere più importanti del carnevale, come pulcinella, arlecchino.

Ci sarà inoltre la proiezione dei carri allegorici che sono stati protagonisti durante gli ultimi 39 anni del Carnevale Campagnaolo.

Carnevali d'Italia: il Carnevale Campagnaolo nel 2018 è stato inserito nel progetto "carnevali d'Italia". Grazie a questa associazione il nostro carnevale ha acquisito maggiore visibilità, permettendo di farsi conoscere in tutta Italia e non solo.

Importante sarà la **pubblicità** sulle principali emittenti radiofoniche e le televisioni locali, sui social, sulle testate giornalistiche provinciali, attraverso manifesti cartellonistica stradale.

Patrocini: per il carnevale Campagnaolo verrà richiesto il patrocinio al comune di Santicosma e Damiano, alla provincia di Latina, alla proloco di Santi Cosma e Damiano, al consorzio industriale del sud pontino, a Carnevali d'Italia e alla regione Lazio.

Tale progetto ha una valenza innovativa per il nostro territorio, in quanto, valorizzando la cultura locale, le tradizioni, il saper fare locale si potranno mantenere vivi aspetti che stanno diventando obsoleti, ma che invece, sono stati a lungo segno distintivo della cultura autoctona del nostro paese.

In questo ambito la cultura, intesa anche come conoscenza, assume il ruolo, non solo di salvaguardia della tradizione, ma come generatrice di un valore significativo anche dal punto di vista economico. Essa è utile al singolo ed alla comunità, utile a produrre maggiore coesione sociale e consapevolezza, utile a produrre innovazione e creare le condizioni che generano sviluppo.

Il progetto, inoltre, viene idealmente considerato una continuazione , si parla infatti di "39° edizione Carnevale Campagnaolo", obiettivo è che il nostro territorio diventi un punto di riferimento per vivere le il carnevale , unendo la tradizione alla modernità.

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROMOSSO NELLE SUE ATTIVITÀ PER IL

**OSSERVAZIONI IN SEDE
ISTRUTTORIA**

Si precisa che l'Ufficio, nello svolgimento dell'attività istruttoria, ha verificato che la documentazione inviata, relativa alla domanda di contributo, è conforme con le disposizioni del Regolamento.

Per quanto concerne la valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 8 del Regolamento, si rimette all'apprezzamento discrezionale dell'Ufficio di Presidenza.

Il titolare della P.O.
Fabio Mantò

Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali

Conclusa a Parigi il 20 ottobre 2005

La Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura,

riunitasi a Parigi dal 3 al 21 ottobre 2005, nella sua trentatreesima sessione,

affermando che la diversità culturale è una caratteristica inerente all'umanità,

consapevole che la diversità culturale rappresenta un patrimonio comune dell'umanità e che dovrebbe essere valorizzata e salvaguardata a beneficio di tutti,

sapendo che la diversità culturale crea un mondo prospero ed eterogeneo in grado di moltiplicare le scelte possibili e di alimentare le capacità e i valori umani, rappresentando quindi un settore essenziale per lo sviluppo sostenibile delle comunità, dei popoli e delle nazioni.

ricordando che la diversità culturale germogliata in un contesto di democrazia, tolleranza, giustizia sociale e rispetto reciproco tra culture e popoli diversi è un fattore indispensabile per garantire pace e sicurezza sul piano locale, nazionale e internazionale,

onorando l'importanza della diversità culturale nell'ambito della piena realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali proclamati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e da altri strumenti riconosciuti a livello universale,

sottolineando la necessità d'integrare la cultura quale elemento strategico in seno alle politiche di sviluppo nazionali e internazionali nonché alla cooperazione internazionale allo sviluppo, tenendo anche in debita considerazione la Dichiarazione del Millennio dell'ONU (2000), che mette in rilievo lo sradicamento della povertà,

considerando che la cultura assume forme diverse nel tempo e nello spazio e che questa diversità è riflessa nell'originalità e nella pluralità delle identità, così come nelle espressioni culturali delle società e dei popoli umani,

riconoscendo l'importanza del sapere tradizionale quale fonte di ricchezza immateriale e materiale e, segnatamente, dei sistemi di conoscenza dei popoli indigeni, il loro contributo positivo a favore di uno sviluppo sostenibile nonché la necessità di garantire loro protezione e promozione in modo adeguato,

consapevole della necessità di prendere misure volte a proteggere la diversità delle espressioni culturali e i loro contenuti, in particolare nei casi in cui le espressioni culturali possono essere minacciate di estinzione o soggette a gravi alterazioni,

¹ Dal testo originale francese.

sottolineando l'importanza della cultura quale strumento di coesione sociale in generale e, in particolare, il contributo da lei fornito al miglioramento dello status e del ruolo delle donne nella società,

consapevole che la libera circolazione delle idee, gli scambi costanti e le interazioni interculturali rafforzano la diversità culturale,

riaffermando che la libertà di pensiero, di espressione e d'informazione nonché la diversità dei media permettono alle espressioni culturali di prosperare in seno alle rispettive società,

riconoscendo che la diversità delle espressioni culturali, inclusa la diversità delle espressioni culturali tradizionali, è un fattore importante che permette agli individui e ai popoli di esprimere e scambiare con altri le proprie idee e i propri valori,

ricordando che la diversità linguistica è parte integrante della diversità culturale e riaffermando il ruolo fondamentale svolto dall'educazione nell'ambito della protezione e della promozione delle espressioni culturali,

considerando l'importanza della vitalità delle culture per tutti gli esseri umani, incluse le persone appartenenti a gruppi minoritari e a popolazioni autoctone, espressa nella loro libertà di creare, diffondere e distribuire le loro espressioni culturali tradizionali e di averne accesso, allo scopo di favorire il loro sviluppo,

sottolineando il ruolo essenziale dell'interazione e della creatività culturale, che alimentano e rigenerano le espressioni culturali e consolidano il ruolo di coloro che operano a favore dello sviluppo culturale allo scopo di far progredire l'intera società,

riconoscendo l'importanza dei diritti di proprietà intellettuale per sostenere le persone che partecipano alla creatività culturale,

convinta che le attività, i beni e i servizi culturali hanno una doppia natura, economica e culturale, in quanto portatori d'identità, di valori e di significato e non devono quindi essere trattati come aventi esclusivamente un valore commerciale,

constatando che i processi di globalizzazione, agevolati dalla rapida evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, se hanno contribuito a stabilire condizioni inedite capaci di consolidare l'interazione interculturale, rappresentano anche una sfida per la diversità culturale, segnatamente nell'ambito dei rischi di squilibrio fra Paesi ricchi e Paesi poveri.

consapevole del mandato specifico attribuito all'UNESCO, di garantire il rispetto della diversità culturale e di raccomandare gli accordi internazionali che ritiene utili per facilitare la libera circolazione delle idee nelle parole e nelle immagini,

riferendosi alle disposizioni degli strumenti internazionali adottati dall'UNESCO riguardanti la diversità culturale e l'esercizio dei diritti culturali, in particolar modo la Dichiarazione Universale sulla Diversità culturale del 2001,

adotta la presente Convenzione il 20 ottobre 2005.

Sezione 1: Scopi e principi fondamentali

Art. 1 Scopi

Gli scopi della presente Convenzione sono di:

- a) proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali;
- b) creare le condizioni che permettano alle culture di prosperare e interagire liberamente, in modo da arricchirsi reciprocamente;
- c) promuovere il dialogo interculturale, al fine di garantire a livello internazionale scambi culturali più intensi ed equilibrati, favorendo così il rispetto interculturale e una cultura della pace;
- d) stimolare l'interculturalità allo scopo di potenziare l'interazione culturale e di costruire un ponte tra i popoli;
- e) promuovere il rispetto per la diversità delle espressioni culturali e la presa di coscienza del suo valore a livello locale, nazionale e internazionale;
- f) riaffermare l'importanza della connessione tra cultura e sviluppo per tutti i Paesi, segnatamente per i Paesi in via di sviluppo, e sostenere le misure nazionali e internazionali volte a evidenziare il valore capitale di questo nesso;
- g) riconoscere la natura specifica delle attività, dei beni e dei servizi culturali quali portatori d'identità, di valori e di significato;
- h) riaffermare il diritto sovrano degli Stati di conservare, adottare e applicare politiche e misure che ritengono adeguate in materia di protezione e di promozione della diversità delle espressioni culturali sul proprio territorio;
- i) consolidare la cooperazione e la solidarietà internazionali che poggiano sullo spirito di partenariato, segnatamente allo scopo di accrescere le capacità dei Paesi in via di sviluppo nel proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali.

Art. 2 Principi fondamentali

1. Principio del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali

La protezione e la promozione della diversità culturale presuppongono il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali quali la libertà di espressione, d'informazione e di comunicazione nonché la possibilità degli individui di scegliere le proprie espressioni culturali. Le disposizioni della presente Convenzione non possono essere invocate al fine di pregiudicare le libertà fondamentali e i diritti umani, sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani o dal diritto internazionale, oppure di limitarne la portata.

2. Principio di sovranità

In conformità alla Carta delle Nazioni Unite e ai principi del diritto internazionale, gli Stati possono far valere il loro diritto sovrano per adottare misure e politiche

volte a proteggere e a promuovere la diversità delle espressioni culturali sul proprio territorio.

3. Principio dell'uguale dignità e del rispetto di tutte le culture

La protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali implicano il riconoscimento del principio di uguale dignità e del rispetto di tutte le culture, incluse quelle delle persone appartenenti alle minoranze e alle popolazioni autoctone.

4. Principio di solidarietà e di cooperazione internazionali

La cooperazione e la solidarietà internazionali dovrebbero consentire a tutti i Paesi, e in particolar modo ai Paesi in via di sviluppo, d'istituire e ottimizzare gli strumenti necessari alla loro espressione culturale, incluse le rispettive industrie culturali nascenti o consolidate, a livello locale, nazionale e internazionale.

5. Principio della complementarità degli aspetti economici e culturali dello sviluppo

Considerato che la cultura rappresenta un settore essenziale dello sviluppo, gli aspetti culturali ed economici dello sviluppo assumono pari importanza. Gli individui e i popoli hanno il diritto fondamentale di parteciparvi e di usufruirne.

6. Principio di sviluppo sostenibile

La diversità culturale rappresenta un patrimonio sostanziale per gli individui e le società. Lo sviluppo sostenibile, di cui beneficiano le generazioni presenti e future, presuppone la protezione, la promozione e il mantenimento della diversità culturale.

7. Principio di accesso equo

L'accesso equo a un ventaglio ampio ed eterogeneo di espressioni culturali provenienti dal mondo intero e l'accesso delle culture ai mezzi di espressione e di diffusione costituiscono elementi importanti per valorizzare la diversità culturale e incentivare la comprensione reciproca.

8. Principio di apertura e di equilibrio

Quando gli Stati adottano misure volte a favorire la diversità delle espressioni culturali, dovrebbero provvedere anche a promuovere adeguatamente l'apertura ad altre culture umane e assicurarsi che le misure in questione rispettino gli obiettivi della presente Convenzione.

Sezione 2: Campo di applicazione

Art. 3 Campo di applicazione

La presente Convenzione si applica alle politiche e alle misure adottate dalle Parti contraenti nell'ambito della protezione e della promozione della diversità delle espressioni culturali.

Sezione 3: Definizioni

Art. 4 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione s'intende:

1. Diversità culturale

"Diversità culturale" rimanda alla moltitudine di forme mediante cui le culture dei gruppi e delle società si esprimono. Queste espressioni culturali vengono tramandate all'interno dei gruppi e delle società e diffuse tra di loro.

La diversità culturale non è riflessa unicamente nelle varie forme mediante cui il patrimonio culturale dell'umanità viene espresso, arricchito e trasmesso grazie alla varietà delle espressioni culturali, ma anche attraverso modi distinti di creazione artistica, di produzione, di diffusione, di distribuzione e di apprezzamento delle espressioni culturali, indipendentemente dalle tecnologie e dagli strumenti impiegati.

2. Contenuto culturale

"Contenuto culturale" rimanda al senso simbolico, alla dimensione artistica e ai valori culturali generati dalle identità culturali o che ne rappresentano le espressioni.

3. Espressioni culturali

Per "espressioni culturali" s'intendono le espressioni a contenuto culturale che derivano dalla creatività degli individui, dei gruppi e delle società.

4. Attività, beni e servizi culturali

Con "attività, beni e servizi culturali" si fa riferimento ad attività, a beni e a servizi che, dal punto di vista della loro qualità, del loro utilizzo e della loro finalità specifici, raffigurano o trasmettono espressioni culturali, indipendentemente dal valore commerciale loro attribuito. Le attività culturali possono essere fini a se stesse oppure contribuire alla produzione di beni e di servizi culturali.

5. Industrie culturali

Per "industrie culturali" s'intendono le industrie che producono e distribuiscono beni o servizi culturali come definiti al paragrafo 4 del presente articolo.

6. Politiche e misure culturali

"Politiche e misure culturali" rimanda alle politiche e alle misure riguardanti la cultura a livello locale, nazionale, regionale o internazionale, indipendentemente dal fatto che si focalizzino sulla cultura in quanto tale o siano destinate a influenzare direttamente le espressioni culturali degli individui, dei gruppi e delle società, incluse la creazione, la produzione, la diffusione e la distribuzione di attività, di beni e di servizi culturali nonché l'accesso a questi ultimi.

7. Protezione

"Protezione" significa l'adozione di misure volte a preservare, salvaguardare e a valorizzare la diversità delle espressioni culturali.

"Proteggere" significa adottare tali misure.

8. Interculturalità

"Interculturalità" rimanda all'esistenza e all'interazione equa tra culture diverse nonché alla possibilità di produrre espressioni culturali condivise attraverso il dialogo e il rispetto reciproco.

Sezione 4: Diritti e obblighi delle Parti contraenti

Art. 5 Regola generale riguardante i diritti e gli obblighi

1. In conformità alla Carta delle Nazioni Unite, ai principi del diritto internazionale e agli strumenti universalmente riconosciuti in materia di diritti umani, le Parti contraenti riaffermano il loro diritto sovrano di formulare e attuare politiche culturali proprie e di adottare misure volte a proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali e a consolidare la cooperazione internazionale allo scopo di conseguire gli obiettivi della presente Convenzione.

2. Nel momento in cui una Parte contraente adotta una determinata politica e prende misure volte a proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali sul proprio territorio deve accertarsi che queste politiche e misure siano compatibili con le disposizioni sancite dalla presente Convenzione.

Art. 6 Diritti delle Parti contraenti a livello nazionale

1. Nel quadro delle sue politiche e misure culturali, come descritte all'articolo 4.6, e in considerazione delle circostanze ed esigenze intrinseche, le Parti contraenti possono adottare misure volte a proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali sul proprio territorio.

2. Queste misure possono includere:

- a) misure regolamentari che mirano a proteggere e a promuovere la diversità delle espressioni culturali;
- b) misure che permettono l'integrazione adeguata delle attività, dei beni e dei servizi culturali nazionali nell'insieme delle attività, dei beni e dei servizi culturali esistenti sul proprio territorio nelle fasi di creazione, produzione, diffusione, distribuzione e utilizzo, comprese le misure concernenti la lingua usata in relazione alle attività, ai beni e ai servizi citati;
- c) misure volte a fornire alle industrie culturali nazionali autonome e alle attività del settore informale un accesso effettivo ai mezzi di produzione, di diffusione e di distribuzione delle attività, dei beni e dei servizi culturali;
- d) misure volte a concedere aiuti finanziari pubblici;
- e) misure volte a incentivare gli organismi senza scopo di lucro, istituzioni pubbliche e private nonché artisti e altri operatori culturali nell'elaborazione e nella promozione del libero scambio e della libera circolazione d'idee, di espressioni culturali e di attività, beni e servizi culturali nonché a stimolare la creazione e lo spirito d'impresa nelle loro attività;

- f) misure che mirano a stabilire e a sostenere in modo adeguato le istituzioni del servizio pubblico;
- g) misure volte a promuovere e sostenere gli artisti e tutte le altre persone impegnate nella creazione di espressioni culturali;
- h) misure volte a promuovere la diversità dei media, anche nell'ambito del servizio pubblico della radiodiffusione.

Art. 7 Misure destinate a promuovere le espressioni culturali

1. Le Parti contraenti s'impegnano a creare sul proprio territorio un ambiente che stimoli individui e gruppi sociali:

- a) a creare, produrre, diffondere e distribuire le loro espressioni culturali e ad averne accesso, tenendo in debita considerazione le condizioni e le esigenze specifiche delle donne e dei vari gruppi sociali, incluse le persone appartenenti alle minoranze e le popolazioni autoctone;
- b) ad avere accesso a espressioni culturali diverse provenienti dal proprio territorio o da altri Paesi.

2. Le Parti contraenti s'impegnano inoltre a riconoscere l'importante contributo fornito da artisti e da altre persone impegnate nei processi creativi, da comunità culturali e da organizzazioni che li sostengono nella loro attività nonché il loro ruolo centrale che consiste nell'alimentare la diversità delle espressioni culturali.

Art. 8 Misure volte a proteggere le espressioni culturali

1. Senza pregiudicare le disposizioni sancite dagli articoli 5 e 6, le Parti contraenti possono individuare sul proprio territorio l'esistenza di situazioni particolari che espongono le espressioni culturali al rischio di estinzione, a una grave minaccia o che rendano necessarie qualsiasi genere di salvaguardia urgente.

2. In conformità con le disposizioni della presente Convenzione, le Parti contraenti possono ricorrere a qualsiasi misura adeguata per proteggere e preservare le espressioni culturali nelle situazioni descritte al paragrafo 1.

3. Le Parti contraenti rendono conto al Comitato intergovernativo contemplato all'articolo 23 in merito alle misure adottate per fronteggiare le esigenze del caso. Il Comitato può quindi formulare raccomandazioni adeguate al riguardo.

Art. 9 Scambio d'informazioni e trasparenza

Le Parti contraenti:

- a) forniscono, mediante un rapporto quadriennale all'attenzione dell'UNESCO, informazioni appropriate sulle misure adottate allo scopo di proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali sia sul proprio territorio che a livello internazionale;
- b) designano un punto di contatto incaricato dello scambio d'informazioni in relazione alla presente Convenzione;

- c) condividono e scambiano informazioni riguardanti la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

Art. 10 Educazione e sensibilizzazione del pubblico

Le Parti contraenti:

- a) favoriscono e sviluppano la consapevolezza dell'importanza di proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali, segnatamente attraverso programmi di educazione e di sensibilizzazione capillare del pubblico;
- b) collaborano con le altre Parti contraenti e organizzazioni internazionali e regionali per conseguire l'obiettivo del presente articolo;
- c) s'impegnano a sostenere la creatività e a consolidare le capacità di produzione attraverso l'elaborazione di programmi di educazione, di formazione e di scambio nel settore delle industrie culturali. Queste misure dovrebbero essere attuate in modo tale da non avere un impatto negativo sulle forme di produzione tradizionali.

Art. 11 Partecipazione della società civile

Le Parti contraenti riconoscono il ruolo fondamentale della società civile nella protezione e nella promozione della diversità delle espressioni culturali. Le Parti contraenti incoraggiano la partecipazione attiva della società civile nei loro sforzi volti a conseguire gli obiettivi della presente Convenzione.

Art. 12 Promozione della cooperazione internazionale

Le Parti contraenti s'impegnano a consolidare la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale allo scopo di creare condizioni propizie alla promozione della diversità delle espressioni culturali. L'accento viene posto soprattutto sulle situazioni contemplate agli articoli 8 e 17, in vista di:

- a) facilitare il dialogo sulla politica culturale tra le Parti;
- b) rafforzare le capacità strategiche e gestionali del settore pubblico nelle istituzioni culturali pubbliche mediante scambi culturali professionali e internazionali nonché la condivisione delle pratiche più efficaci;
- c) consolidare i partenariati con la società civile, le organizzazioni non governative e il settore privato nonché tra queste entità al fine di favorire e promuovere la diversità delle espressioni culturali;
- d) promuovere l'impiego di nuove tecnologie e sostenere i partenariati allo scopo di rafforzare la condivisione d'informazioni e la comprensione culturale nonché di favorire la diversità delle espressioni culturali;
- e) sostenere la conclusione di accordi di coproduzione e di codistribuzione.

Art. 13 Integrazione della cultura nello sviluppo sostenibile

Le Parti contraenti s'impegnano a integrare la cultura nelle loro politiche di sviluppo a tutti i livelli, in vista di creare condizioni propizie allo sviluppo sostenibile, favorendo in questo modo gli aspetti legati alla protezione e alla promozione della diversità delle espressioni culturali.

Art. 14 Cooperazione allo sviluppo

Le Parti contraenti s'impegnano a sostenere una cooperazione allo sviluppo sostenibile e a ridurre la povertà, tenendo particolarmente conto delle esigenze specifiche dei Paesi in via di sviluppo, in vista di favorire il delinearsi di un settore culturale dinamico, adottando tra l'altro le misure seguenti:

- a) consolidare le industrie culturali nei Paesi in via di sviluppo,
 - i) creando e rafforzando le capacità di produzione e di distribuzione culturali nei Paesi in via di sviluppo;
 - ii) agevolando l'accesso più ampio delle loro attività, dei loro beni e dei loro servizi culturali al mercato mondiale e ai circuiti di distribuzione internazionali;
 - iii) permettendo il sorgere di mercati locali e regionali duraturi;
 - iv) adottando, per quanto possibile, misure adeguate nei Paesi sviluppati in vista di agevolare l'accesso al loro territorio delle attività, dei beni e dei servizi culturali dei Paesi in via di sviluppo;
 - v) sostenendo il lavoro creativo e facilitando nella misura del possibile la mobilità degli artisti provenienti da Paesi in via di sviluppo;
 - vi) sostenendo una collaborazione adeguata tra Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo, segnatamente nel settore musicale e cinematografico;
- b) rafforzare le capacità mediante lo scambio d'informazioni, di esperienze e di perizie, nonché attraverso la creazione di risorse umane nel settore pubblico e privato dei Paesi in via di sviluppo, segnatamente nell'ambito delle capacità strategiche e gestionali, dell'elaborazione e dell'attuazione di politiche, della promozione e della distribuzione delle espressioni culturali, dello sviluppo di medie, piccole e microimprese, dell'impiego tecnologico nonché dello sviluppo e del trasferimento di competenze;
- c) trasferire tecnologie e sapere attraverso l'attuazione di misure d'incitamento adeguate, segnatamente nell'ambito delle industrie e imprese culturali;
- d) garantire un sostegno finanziario mediante:
 - i) l'istituzione di un Fondo internazionale per la diversità culturale in conformità all'articolo 18;
 - ii) l'attribuzione di un aiuto pubblico allo sviluppo in base alle esigenze, compresa un'assistenza tecnica volta a stimolare e a sostenere la creatività;
 - iii) altre forme di sostegno economico, quali prestiti con tassi d'interesse contenuti, sussidi e altri meccanismi di finanziamento.

Art. 15 Modalità di collaborazione

Le Parti contraenti promuovono lo sviluppo dei partenariati tra il settore pubblico e privato e le organizzazioni senza scopo di lucro così come al loro interno, al fine di cooperare con i Paesi in via di sviluppo e rafforzare la loro capacità di proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali. In risposta ai bisogni concreti dei Paesi in via di sviluppo, questi partenariati innovatori porranno l'accento sullo sviluppo delle infrastrutture, delle risorse umane e delle politiche nonché sugli scambi d'attività, di beni e di servizi culturali.

Art. 16 Trattamento preferenziale per i Paesi in via di sviluppo

I Paesi sviluppati facilitano gli scambi culturali con i Paesi in via di sviluppo, accordando, mediante strutture istituzionali e giuridiche appropriate, un trattamento preferenziale ai loro artisti e ad altri operatori culturali nonché ai loro beni e servizi culturali.

Art. 17 Cooperazione internazionale nelle situazioni di grave minaccia contro le espressioni culturali

Le Parti contraenti collaborano per assistersi reciprocamente, prestando particolare attenzione ai Paesi in via di sviluppo nei casi menzionati all'articolo 8.

Art. 18 Fondo internazionale per la diversità culturale

1. Viene istituito un Fondo internazionale per la diversità culturale, denominato qui di seguito "Fondo".
2. Il Fondo è costituito da capitali depositati conformemente al Regolamento finanziario dell'UNESCO.
3. Le risorse del Fondo sono costituite da:
 - a) contributi volontari delle Parti contraenti;
 - b) fondi assegnati a questo scopo dalla Conferenza generale dell'UNESCO;
 - c) versamenti, eventuali donazioni o lasciti di altri Stati, organizzazioni e programmi del sistema delle Nazioni Unite, altre organizzazioni regionali o internazionali e organismi pubblici o privati o persone private;
 - d) interessi dovuti sulle risorse del Fondo;
 - e) collette e introiti delle manifestazioni organizzate a favore del Fondo;
 - f) qualsiasi altra risorsa autorizzata dal regolamento del Fondo.
4. L'utilizzazione delle risorse del Fondo viene decisa dal Comitato intergovernativo sulla base delle indicazioni della Conferenza delle Parti contraenti contemplata all'articolo 22.
5. Il Comitato intergovernativo può accettare contributi e altre forme di assistenza a scopo generale o specifico in relazione con determinati progetti, a condizione che abbia approvato questi progetti.

6. I contributi per il Fondo non possono essere assoggettati ad alcuna condizione politica, economica o ad altro che sia incompatibile con gli obiettivi della presente Convenzione.

7. Le Parti contraenti s'impegnano a versare regolarmente contributi volontari per l'attuazione della presente Convenzione.

Art. 19 Scambio, analisi e diffusione delle informazioni

1. Le Parti contraenti si accordano per scambiare le informazioni e la valutazione relative alla raccolta dei dati e alle statistiche riguardanti la diversità delle espressioni culturali nonché le esperienze più significative per la protezione e la promozione di quest'ultima.

2. Grazie ai meccanismi esistenti in seno al Segretariato, l'UNESCO facilita la raccolta, l'analisi e la diffusione di informazioni, statistiche ed esperienze più significative in materia.

3. Inoltre l'UNESCO costituisce e aggiorna una banca dati riguardante i diversi settori e organismi governativi, privati e senza scopo di lucro, operanti nel campo delle espressioni culturali.

4. Per facilitare la raccolta dei dati, l'UNESCO accorda particolare attenzione al consolidamento delle capacità e dell'esame delle Parti contraenti che formulano la richiesta di assistenza in materia.

5. La raccolta delle informazioni definite nel presente articolo completa l'informazione a cui mirano le disposizioni dell'articolo 9.

Sezione 5: Relazioni con gli altri strumenti

Art. 20 Relazioni con gli altri strumenti: sostegno reciproco, complementarità e non subordinazione

1. Le Parti contraenti riconoscono la necessità di soddisfare in buona fede i loro obblighi in virtù della presente Convenzione e di tutti gli altri trattati di cui sono parte. Senza quindi subordinare la presente Convenzione agli altri trattati,

- a) esse promuovono il sostegno reciproco tra la presente Convenzione e gli altri trattati a cui hanno aderito; e
- b) quando interpretano e applicano gli altri trattati a cui hanno aderito o quando sottoscrivono altri obblighi internazionali, le Parti contraenti tengono conto delle disposizioni pertinenti della presente Convenzione.

2. Nessun punto della presente Convenzione può essere interpretato come una modifica dei diritti e degli obblighi delle Parti contraenti a titolo di altri trattati a cui hanno aderito.

Art. 21 Concertazione e coordinazione internazionali

Le Parti contraenti s'impegnano a promuovere gli obiettivi e i principi della presente Convenzione in altre sedi internazionali. A questo scopo le Parti contraenti si consultano, se necessario, tenendo conto di questi obiettivi e di questi principi.

Sezione 6: Organi della Convenzione

Art. 22 Conferenza delle Parti contraenti

1. È costituita una Conferenza delle Parti contraenti quale organo plenario e supremo della presente Convenzione.
2. La Conferenza delle Parti contraenti si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni, nella misura del possibile nel quadro della Conferenza generale dell'UNESCO. Essa può riunirsi in sessione straordinaria se lo decide o se una domanda viene indirizzata al Comitato intergovernativo da almeno un terzo delle Parti contraenti.
3. La Conferenza delle Parti contraenti adotta il suo regolamento interno.
4. Le funzioni della Conferenza delle Parti contraenti consistono, tra l'altro:
 - a) nell'eleggere i membri del Comitato intergovernativo;
 - b) nel ricevere ed esaminare i rapporti delle Parti contraenti della presente Convenzione trasmessi dal Comitato intergovernativo;
 - c) nell'approvare le direttive operazionali elaborate, su sua richiesta, dal Comitato intergovernativo;
 - d) nel prendere qualsiasi altra misura che ritiene necessaria per promuovere gli obiettivi della presente Convenzione.

Art. 23 Comitato intergovernativo

1. Un Comitato intergovernativo è istituito presso l'UNESCO per proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali, denominato qui di seguito "Comitato intergovernativo". Esso è composto da rappresentanti di 18 Paesi che hanno aderito alla Convenzione ed è eletto per quattro anni dalla Conferenza delle Parti contraenti non appena la presente Convenzione entrerà in vigore conformemente all'articolo 29.
2. Il Comitato intergovernativo si riunisce una volta all'anno.
3. Il Comitato intergovernativo funziona sotto l'autorità della Conferenza delle Parti contraenti, conformemente alle sue direttive, e gli rende conto del suo operato.
4. Il numero dei membri del Comitato intergovernativo verrà aumentato a 24 dal momento in cui il numero delle Parti contraenti della Convenzione raggiungerà 50.
5. L'elezione dei membri del Comitato intergovernativo si basa sui principi della ripartizione geografica equa e della rotazione.

6. Senza pregiudicare le altre competenze che gli sono conferite dalla presente Convenzione, le funzioni del Comitato intergovernativo sono le seguenti:

- a) promuovere gli obiettivi della presente Convenzione, incoraggiare e garantire il controllo della sua attuazione;
- b) preparare e sottoporre all'approvazione della Conferenza delle Parti contraenti, su sua richiesta, direttive operazionali riguardanti l'attuazione e l'applicazione delle disposizioni della Convenzione;
- c) trasmettere alla Conferenza delle Parti contraenti i rapporti delle Parti della Convenzione, corredati dalle sue osservazioni e da un riassunto del loro contenuto;
- d) fare raccomandazioni appropriate riguardo alle situazioni denunciate dalle Parti contraenti della Convenzione, conformemente alle disposizioni pertinenti della Convenzione, in particolare l'articolo 8;
- e) stabilire procedure e altri meccanismi di consultazione per promuovere gli obiettivi e i principi della presente Convenzione in altre sedi internazionali;
- f) adempiere a qualsiasi altro compito che gli può essere affidato dalla Conferenza delle Parti contraenti.

7. Conformemente al suo Regolamento interno, il Comitato intergovernativo può invitare in qualsiasi momento organismi pubblici o privati così come persone fisiche a partecipare alle sue sedute per poterli consultare su questioni specifiche.

8. Il Comitato intergovernativo stabilisce e sottopone il suo Regolamento interno all'approvazione della Conferenza delle Parti contraenti.

Art. 24 Segretariato dell'UNESCO

1. Gli organi della Convenzione sono assistiti dal Segretariato dell'UNESCO.
2. Il Segretariato prepara la documentazione della Conferenza delle Parti contraenti e del Comitato intergovernativo nonché il progetto di ordine del giorno delle loro riunioni, contribuisce all'applicazione delle loro decisioni e ne fa rapporto.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 25 Soluzione delle controversie

1. In caso di controversie tra le Parti contraenti della presente Convenzione sull'interpretazione o sull'applicazione della Convenzione, le Parti contraenti cercano una soluzione mediante negoziazioni.
2. Se le Parti contraenti interessate non riescono a giungere a un accordo mediante negoziazioni, hanno la possibilità di ricorrere di comune accordo ai buoni uffici o richiedere la mediazione da parte di terzi.
3. Se non si è proceduto ai buoni uffici o alla mediazione o se le controversie non hanno potuto essere risolte mediante negoziazioni, buoni uffici o mediazione, una

Parte contraente può ricorrere alla conciliazione, conformemente alla procedura allegata alla presente Convenzione. Le Parti contraenti esaminano in buona fede la proposta di risoluzione delle controversie della Commissione di conciliazione.

4. Le Parti contraenti possono, al momento della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, dichiarare che non riconoscono la procedura di conciliazione summenzionata. La Parte contraente che ha fatto tale dichiarazione, può ritirarla in qualsiasi momento mediante notifica al Direttore generale dell'UNESCO.

Art. 26 Ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte degli Stati membri

1. La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all'accettazione, all'approvazione o all'adesione degli Stati membri dell'UNESCO, conformemente alle loro rispettive procedure costituzionali.

2. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il Direttore generale dell'UNESCO.

Art. 27 Adesione

1. La presente Convenzione è aperta all'adesione di tutti gli Stati non membri dell'UNESCO, ma membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una delle sue istituzioni specializzate, invitati ad aderirvi dalla Conferenza generale dell'Organizzazione.

2. La presente Convenzione è aperta anche all'adesione dei territori che beneficiano di un'autonomia interna completa, riconosciuta in quanto tale dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, ma che non hanno ancora raggiunto una completa indipendenza conformemente alla risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea generale e che sono competenti in questioni disciplinate dalla presente Convenzione, compresa la competenza di concludere trattati in questi ambiti.

3. Le seguenti disposizioni si applicano alle organizzazioni d'integrazione economica regionale:

- a) la presente Convenzione è aperta anche all'adesione di organizzazioni d'integrazione economica regionale, che, sotto riserva dei paragrafi seguenti, sono legate a tutti gli effetti dalle disposizioni della Convenzione allo stesso titolo degli Stati parte;
- b) se uno o diversi Stati membri di una tale organizzazione sono anche Parti contraenti della presente Convenzione, questa organizzazione e questo o questi Stati membri definiscono le loro responsabilità nell'ambito dell'esecuzione dei loro obblighi in virtù della presente Convenzione. Questa ripartizione delle responsabilità viene applicata una volta terminata la procedura di notifica descritta al capoverso (c). L'organizzazione e gli Stati membri non sono abilitati a esercitare in concorrenza i diritti derivanti dalla presente Convenzione. Inoltre, nei campi di loro competenza, le organizzazioni d'integrazione economica dispongono, per esercitare il loro

diritto di voto, di un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti contraenti della presente Convenzione. Queste organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto se gli Stati membri esercitano il loro e viceversa;

- c) un'organizzazione d'integrazione economica regionale e il suo Stato o i suoi Stati membri che hanno convenuto una ripartizione delle responsabilità come previsto dal capoverso (b) informano le Parti contraenti della ripartizione proposta come segue:
 - i) nel suo strumento di adesione, questa organizzazione indica in modo preciso la ripartizione delle responsabilità per quanto riguarda le questioni trattate dalla Convenzione;
 - ii) in caso di un'ulteriore modifica delle rispettive responsabilità, l'organizzazione d'integrazione economica regionale informa il depositario delle proposte di modifica di queste responsabilità; dal canto suo il depositario ne informa le Parti contraenti;
- d) si presume che gli Stati membri di un'organizzazione d'integrazione economica regionale che diventano Parti contraenti della Convenzione siano competenti in tutti gli ambiti che non sono oggetto di un trasferimento di competenza all'organizzazione espressamente dichiarata o segnalata al depositario;
- e) per "organizzazione d'integrazione economica regionale" s'intende un'organizzazione costituita da Stati sovrani membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o da una delle sue istituzioni specializzate, a cui questi Stati hanno trasferito la loro competenza nei contesti previsti dalla presente Convenzione e che, secondo le sue procedure interne, è stata debitamente autorizzata a diventarne Parte.

4. Lo strumento di adesione è depositato presso il Direttore generale dell'UNESCO.

Art. 28 Punto di contatto

Quando diventano Parti della presente Convenzione, le Parti contraenti designano il punto di contatto di cui all'articolo 9.

Art. 29 Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del trentesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ma solo per gli Stati o le organizzazioni regionali d'integrazione economica che hanno depositato in quella data o precedentemente i loro rispettivi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Per ogni altra Parte contraente entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2. Ai sensi del presente articolo, nessuno degli strumenti depositati da un'organizzazione d'integrazione economica regionale deve essere considerato

come se venisse ad aggiungersi agli strumenti già depositati dagli Stati membri dell'organizzazione in questione.

Art. 30 Ordinamenti costituzionali federali o non unitari

Riconoscendo che gli accordi internazionali legano anche le Parti contraenti indipendentemente dai loro sistemi costituzionali, le seguenti disposizioni si applicano alle Parti contraenti aventi un regime costituzionale federale o non unitario:

- a) per quanto riguarda le disposizioni della presente Convenzione, la cui attuazione dipende dalla competenza del potere legislativo federale o centrale, gli obblighi del Governo federale o centrale saranno gli stessi delle Parti contraenti che non sono Stati federali;
- b) per quanto riguarda le disposizioni della presente Convenzione, la cui attuazione dipende dalla competenza di tutte le unità costitutive quali Stati, contee, province o Cantoni, che non sono tenute, in virtù del regime costituzionale della Federazione, a prendere misure legislative, il Governo federale informerà, se necessario, le autorità competenti delle unità costitutive quali Stati, contee, province o Cantoni delle disposizioni in questione con un parere favorevole all'adozione.

Art. 31 Denuncia

1. Le Parti contraenti possono denunciare la presente Convenzione.
2. La denuncia è notificata mediante uno strumento scritto depositato presso il Direttore generale dell'UNESCO.
3. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la ricezione dello strumento di denuncia. Essa non modifica in alcun modo gli obblighi finanziari della Parte denunciante fino alla data in cui il ritiro ha effetto.

Art. 32 Funzioni del depositario

In quanto depositario della presente Convenzione, il Direttore generale dell'UNESCO informa gli Stati membri dell'Organizzazione, gli Stati non membri e le organizzazioni d'integrazione economica regionale di cui all'articolo 27 nonché l'Organizzazione delle Nazioni Unite del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione menzionati agli articoli 26 e 27 e delle denunce previste dall'articolo 31.

Art. 33 Emendamenti

1. Tutte le Parti contraenti possono proporre emendamenti alla presente Convenzione mediante una comunicazione scritta indirizzata al Direttore generale. Il Direttore generale trasmetterà questa comunicazione a tutte le Parti contraenti. Se entro sei mesi dalla data di trasmissione della comunicazione almeno la metà delle Parti contraenti risponde favorevolmente alla domanda, il Direttore generale

presenterà questa proposta alla sessione successiva della Conferenza delle Parti contraenti, per discussione ed eventuale adozione.

2. Gli emendamenti sono adottati da una maggioranza di due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti.

3. Una volta adottati, gli emendamenti alla presente Convenzione saranno sottoposti alle Parti contraenti per ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

4. Per le Parti contraenti che li avranno ratificati, accettati, approvati o vi avranno aderito, gli emendamenti alla presente Convenzione entreranno in vigore tre mesi dopo il deposito degli strumenti menzionati al paragrafo 3 del presente articolo da due terzi delle Parti contraenti. Successivamente, per ogni Parte contraente che ratifica, accetta, approva un emendamento o vi aderisce, tale emendamento entrerà in vigore tre mesi dopo che la Parte contraente avrà depositato il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

5. La procedura stabilita ai paragrafi 3 e 4 non si applica agli emendamenti apportati all'articolo 23 riguardanti il numero dei membri del Comitato intergovernativo. Questi emendamenti entrano in vigore al momento della loro adozione.

6. Uno Stato o un'organizzazione d'integrazione economica regionale ai sensi dell'articolo 27 che diventa Parte contraente della presente Convenzione dopo l'entrata in vigore degli emendamenti, in conformità al paragrafo 4 del presente articolo, se non esprime un'intenzione diversa, è considerato:

- a) Parte contraente della presente Convenzione in tal modo emendata; e
- b) Parte contraente della presente Convenzione non emendata in relazione a ogni Parte non vincolata da tali emendamenti.

Art. 34 Testi facenti fede

La presente Convenzione è stata redatta in lingua inglese, araba, cinese, spagnola, francese e russa, i sei testi facenti ugualmente fede.

Art. 35 Registrazione

In conformità all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente Convenzione sarà registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite su richiesta del Direttore generale dell'UNESCO.

Procedura di conciliazione

Art. 1 Commissione di conciliazione

Una Commissione di conciliazione viene istituita dietro richiesta di una delle Parti contraenti alla controversia. A meno che le Parti contraenti non decidano diversamente, la Commissione si compone di cinque membri, due nominati da ciascuna Parte interessata e un presidente selezionato di comune accordo da tali membri.

Art. 2 Membri della Commissione

Nelle controversie che coinvolgono più di due Parti contraenti, le Parti contraenti aventi lo stesso interesse nominano i loro membri della Commissione di comune accordo. Se due o più Parti contraenti hanno interessi diversi o se sono in disaccordo sul fatto di avere o meno gli stessi interessi, esse nominano i loro membri separatamente.

Art. 3 Nomina

Se le Parti contraenti non procedono alla nomina entro due mesi dalla data della richiesta di creare una Commissione di conciliazione, il Direttore generale dell'UNESCO, se richiesto in tal senso dalla Parte contraente che ha presentato la domanda, procederà a queste nomine entro un'ulteriore scadenza di due mesi.

Art. 4 Presidente della Commissione

Se il presidente della Commissione di conciliazione non è stato scelto entro due mesi dalla nomina dell'ultimo membro della Commissione, il Direttore generale, se richiesto in tal senso da una Parte contraente, designa un presidente entro un'ulteriore scadenza di due mesi.

Art. 5 Decisioni

La Commissione di conciliazione adotta le sue decisioni alla maggioranza dei voti espressi dai suoi membri. Essa determina la sua procedura, a meno che le Parti alla controversia non decidano diversamente di comune accordo. Essa formula una proposta per la risoluzione della controversia che le Parti contraenti esamineranno in buona fede.

Art. 6 Disaccordi

Nel caso di disaccordi riguardanti la competenza della Commissione di conciliazione, spetta alla Commissione stessa decidere in merito.

Traduzione¹

Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

Conclusa a Parigi il 17 ottobre 2003

La Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura denominata qui di seguito UNESCO,

riunitasi a Parigi dal 29 settembre al 17 ottobre 2003, nella sua trentaduesima sessione,

con riferimento agli strumenti internazionali esistenti in materia di diritti umani, in particolare alla Dichiarazione universale sui diritti umani del 1948, al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966 e al Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966,

considerando l'importanza del patrimonio culturale immateriale in quanto fattore principale della diversità culturale e garanzia di uno sviluppo duraturo, come sottolineato nella Raccomandazione UNESCO sulla salvaguardia della cultura tradizionale e del folclore del 1989, nella Dichiarazione universale dell'UNESCO sulla diversità culturale del 2001 e nella Dichiarazione di Istanbul del 2002 adottata dalla Terza tavola rotonda dei Ministri della cultura,

considerando la profonda interdipendenza fra il patrimonio culturale immateriale e il patrimonio culturale materiale e i beni naturali,

riconoscendo che i processi di globalizzazione e di trasformazione sociale, assieme alle condizioni che questi ultimi creano per rinnovare il dialogo fra le comunità, creano altresì, alla stregua del fenomeno dell'intolleranza, gravi pericoli di deterioramento, scomparsa e distruzione del patrimonio culturale immateriale, in particolare a causa della mancanza di risorse per salvaguardare tali beni culturali,

consapevoli della volontà universale e delle preoccupazioni comuni relative alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'umanità,

riconoscendo che le comunità, in modo particolare le comunità indigene, i gruppi e in alcuni casi gli individui, svolgono un ruolo importante per la salvaguardia, la manutenzione e il ripristino del patrimonio culturale immateriale contribuendo in tal modo ad arricchire la diversità culturale e la creatività umana,

notando il considerevole impatto delle attività dell'UNESCO nello stabilire strumenti legislativi per la tutela del patrimonio culturale, in particolare la Convenzione per la tutela del patrimonio culturale e dei beni naturali del 1972,

notando inoltre che tuttora non esiste alcuno strumento per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale,

considerando che gli accordi, le raccomandazioni e le risoluzioni esistenti relative ai beni culturali e naturali necessitano di essere effettivamente arricchiti e completati per mezzo di nuove disposizioni relative al patrimonio culturale immateriale,

¹ Dal testo originale francese.

considerando il bisogno di creare una maggiore consapevolezza, soprattutto fra le generazioni più giovani, riguardo alla rilevanza del patrimonio culturale immateriale e alla sua salvaguardia,

ritenendo che la comunità internazionale dovrebbe contribuire, assieme agli Stati contraenti, alla presente Convenzione per salvaguardare tale patrimonio culturale in uno spirito di cooperazione e di assistenza reciproca,

ricordando i programmi dell'UNESCO relativi al patrimonio culturale immateriale, in particolare la proclamazione dei capolavori del patrimonio orale e immateriale dell'umanità,

considerando il rilevante ruolo del patrimonio culturale immateriale in quanto fattore per riavvicinare gli esseri umani e assicurare gli scambi e l'intesa fra di loro,

adotta la presente Convenzione il 17 ottobre 2003.

Sezione 1: Norme generali

Art. 1 Scopi della Convenzione

Gli scopi della presente Convenzione sono di:

- a) salvaguardare il patrimonio culturale immateriale;
- b) assicurare il rispetto per il patrimonio culturale immateriale delle comunità, dei gruppi e degli individui interessati;
- c) suscitare la consapevolezza a livello locale, nazionale e internazionale dell'importanza del patrimonio culturale immateriale e assicurare che sia reciprocamente apprezzato;
- d) promuovere la cooperazione internazionale e il sostegno.

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione,

1. per "patrimonio culturale immateriale" s'intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d'identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana. Ai fini della presente Convenzione, si terrà conto di tale patrimonio culturale immateriale unicamente nella misura in cui è compatibile con gli strumenti esistenti in materia di diritti umani e con le esigenze di rispetto reciproco fra comunità, gruppi e individui nonché di sviluppo sostenibile.

2. Il “patrimonio culturale immateriale” come definito nel paragrafo 1 di cui sopra, si manifesta tra l’altro nei seguenti settori:

- a) tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale;
- b) le arti dello spettacolo;
- c) le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi;
- d) le cognizioni e le prassi relative alla natura e all’universo;
- e) l’artigianato tradizionale.

3. Per “salvaguardia” s’intendono le misure volte a garantire la vitalità del patrimonio culturale immateriale, ivi compresa l’identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione, in particolare attraverso un’educazione formale e informale, come pure il ravvivamento dei vari aspetti di tale patrimonio culturale.

4. Per “Stati contraenti” s’intendono gli Stati vincolati dalla presente Convenzione e per i quali la presente Convenzione è in vigore.

5. La presente Convenzione si applica *mutatis mutandis* ai territori di cui all’articolo 33 che divengono Stati contraenti della presente Convenzione conformemente alle condizioni stabilite in detto articolo. In questo contesto l’espressione “Stati contraenti” si riferisce anche a questi territori.

Art. 3 Relazioni con altri strumenti internazionali

Nulla nella presente Convenzione potrà essere interpretato nel senso di

- a) alterare lo status o di diminuire il livello di protezione dei beni dichiarati parte del patrimonio mondiale secondo la Convenzione del 1972 per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale a cui una parte del patrimonio culturale immateriale è direttamente associata; o
- b) pregiudicare i diritti e gli obblighi degli Stati contraenti derivanti da qualsiasi strumento internazionale correlato ai diritti della proprietà intellettuale o all’uso di risorse biologiche ed ecologiche di cui sono parte.

Sezione 2: Organi della Convenzione

Art. 4 Assemblea generale degli Stati contraenti

1. Viene istituita un’Assemblea generale degli Stati contraenti, di seguito denominata “l’Assemblea generale”. L’Assemblea generale è l’organismo sovrano della presente Convenzione.

2. L’Assemblea generale si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni. Essa può riunirsi in sessione straordinaria se così decide o su richiesta sia del Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale o di almeno un terzo degli Stati contraenti.

3. L'Assemblea generale adotta il proprio regolamento interno.

Art. 5 Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

1. Viene qui istituito nell'ambito dell'UNESCO un Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, in seguito denominato "il Comitato". Esso sarà composto dai rappresentanti di 18 Stati contraenti che vengono nominati dagli Stati contraenti riuniti in Assemblea generale dopo che la presente Convenzione sarà entrata in vigore conformemente all'articolo 34.

2. Il numero di Stati membri del Comitato sarà aumentato a 24 non appena 50 Stati contraenti avranno aderito alla presente Convenzione.

Art. 6 Elezione e mandato degli Stati membri del Comitato

1. L'elezione degli Stati membri del Comitato si basa sui principi di un'equa alternanza e rappresentanza geografica.

2. Gli Stati membri del Comitato saranno eletti per un mandato di quattro anni dagli Stati contraenti della presente Convenzione che si riuniscono in Assemblea generale.

3. Tuttavia, il mandato di almeno metà degli Stati membri del Comitato eletti al momento della prima elezione è limitato a due anni. Questi Stati saranno scelti mediante estrazione a sorte durante la prima elezione.

4. Ogni due anni, l'Assemblea generale rinnoverà metà degli Stati membri del Comitato.

5. Essa eleggerà inoltre tutti gli Stati membri del Comitato necessari per occupare i posti vacanti.

6. Uno Stato membro del Comitato non può essere eletto per due mandati consecutivi.

7. Gli Stati membri del Comitato sceglieranno fra i loro rappresentanti le persone qualificate nei vari settori del patrimonio culturale immateriale.

Art. 7 Compiti del Comitato

Fatte salve tutte le altre competenze assegnate al Comitato dalla presente Convenzione, i compiti di quest'ultimo consistono nel:

- a) promuovere gli obiettivi della presente Convenzione nonché sostenere e sorvegliare la sua attuazione;
- b) consigliare sulle migliori prassi da seguire e formulare raccomandazioni sulle misure volte a salvaguardare il patrimonio culturale immateriale;
- c) elaborare e sottoporre all'Assemblea generale per l'approvazione un progetto per l'uso delle risorse del Fondo, conformemente all'articolo 25;
- d) cercare il modo di accrescere le risorse e adottare tutte le misure necessarie a tal fine, in conformità con l'articolo 25;

- e) elaborare e sottoporre all'Assemblea generale per l'approvazione direttive operative ai fini dell'attuazione della presente Convenzione;
- f) esaminare, conformemente all'articolo 29, i rapporti sottoposti dagli Stati contraenti e riepilgarli per l'Assemblea generale;
- g) esaminare le richieste presentate dagli Stati contraenti e decidere, in merito conformemente ai criteri di selezione oggettivi che il Comitato dovrà stabilire e che saranno approvati dall'Assemblea generale per:
 - i) l'iscrizione nelle liste e le proposte menzionate ai sensi degli articoli 16, 17 e 18;
 - ii) la concessione dell'assistenza internazionale conformemente all'articolo 22.

Art. 8 Metodi di lavoro del Comitato

1. Il Comitato dovrà rispondere all'Assemblea generale; esso farà rapporto alla stessa su tutte le sue attività e decisioni.
2. Il Comitato adotterà il suo regolamento interno con una maggioranza di due terzi dei suoi membri.
3. Il Comitato può istituire, su base temporanea, qualsiasi organo consultivo che ritiene necessario per svolgere le sue mansioni.
4. Il Comitato può invitare alle sue riunioni qualsiasi organismo pubblico o privato, nonché persone fisiche aventi una competenza consolidata nei vari settori del patrimonio culturale immateriale, al fine di consultarli su questioni specifiche.

Art. 9 Accredimento delle organizzazioni consultive

1. Il Comitato proporrà all'Assemblea generale l'accREDITAMENTO di organizzazioni non governative aventi una fondata competenza nel settore del patrimonio culturale immateriale, per esercitare una funzione consultiva presso il Comitato.
2. Il Comitato proporrà inoltre all'Assemblea generale i criteri e le modalità di tale accREDITAMENTO.

Art. 10 Il Segretariato

1. Il Comitato sarà assistito dal Segretariato dell'UNESCO.
2. Il Segretariato preparerà la documentazione dell'Assemblea generale e del Comitato nonché l'ordine del giorno delle loro riunioni e provvederà all'attuazione delle loro decisioni.

Sezione 3: Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale a livello nazionale

Art. 11 Ruolo degli Stati contraenti

Ciascuno Stato contraente:

- a) adotterà i provvedimenti necessari a garantire la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio;
- b) fra le misure di salvaguardia di cui all'articolo 2, paragrafo 3, individuerà e definirà i vari elementi del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio, con la partecipazione di comunità, gruppi e organizzazioni non governative rilevanti.

Art. 12 Inventari

1. Al fine di provvedere all'individuazione in vista della salvaguardia, ciascun Stato contraente compilerà, conformemente alla sua situazione, uno o più inventari del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio. Questi inventari saranno regolarmente aggiornati.

2. Ciascuno Stato contraente sottopone periodicamente il suo rapporto al Comitato, in conformità con l'articolo 29, fornendogli così le informazioni rilevanti riguardo a tali inventari.

Art. 13 Altre misure di salvaguardia

Per garantire la salvaguardia, lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio, ciascuno Stato contraente compirà ogni sforzo per:

- a) adottare una politica generale volta a promuovere la funzione del patrimonio culturale immateriale nella società e a integrare la salvaguardia di questo patrimonio nei programmi di pianificazione;
- b) designare o istituire uno o più organismi competenti per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale presenti sul suo territorio;
- c) promuovere gli studi scientifici, tecnici e artistici, come pure i metodi di ricerca, in vista di una salvaguardia efficace del patrimonio culturale immateriale, in particolare del patrimonio culturale immateriale in pericolo;
- d) adottare adeguate misure legali, tecniche, amministrative e finanziarie volte a:
 - i) favorire la creazione o il potenziamento di istituzioni di formazione per la gestione del patrimonio culturale immateriale e la divulgazione di questo patrimonio culturale nell'ambito di "forum" e spazi designati alla sua rappresentazione o alla sua espressione;
 - ii) garantire l'accesso al patrimonio culturale immateriale, pur rispettando le prassi consuetudinarie che disciplinano l'accesso agli aspetti specifici di tale patrimonio culturale;

- iii) creare centri di documentazione per il patrimonio culturale immateriale e facilitare l'accesso agli stessi.

Art. 14 Educazione, sensibilizzazione e potenziamento delle capacità

Ciascuno Stato farà ogni sforzo, con tutti i mezzi appropriati, per:

- a) garantire il riconoscimento, il rispetto e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale nella società, in particolare mediante:
 - i) programmi di educazione, di sensibilizzazione e d'informazione destinati al pubblico in generale e in particolare ai giovani;
 - ii) programmi specifici di educazione e di formazione nell'ambito delle comunità e dei gruppi interessati;
 - iii) attività di potenziamento delle capacità nel campo della salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, in particolare della gestione e della ricerca scientifica;
 - iv) mezzi informali per la trasmissione delle conoscenze;
- b) informare costantemente il pubblico sui pericoli che minacciano tale patrimonio culturale, nonché sulle attività svolte ai fini della presente Convenzione;
- c) promuovere l'educazione relativa alla protezione degli spazi naturali e ai luoghi della memoria, la cui esistenza è necessaria ai fini dell'espressione del patrimonio culturale immateriale.

Art. 15 Partecipazione delle comunità, dei gruppi e degli individui

Nell'ambito delle sue attività di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ciascuno Stato contraente farà ogni sforzo per garantire la più ampia partecipazione di comunità, gruppi e, ove appropriato, individui che creano, mantengono e trasmettono tale patrimonio culturale, al fine di coinvolgerli attivamente nella sua gestione.

Sezione 4: Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale a livello internazionale

Art. 16 Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità

1. Al fine di garantire una migliore visibilità del patrimonio culturale immateriale, di acquisire la consapevolezza di ciò che esso significa e d'incoraggiare un dialogo che rispetti la diversità culturale, il Comitato, su proposta degli Stati contraenti interessati, istituirà, aggiornerà e pubblicherà una Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità.

2. Il Comitato elaborerà e sottoporrà all'Assemblea generale, per approvazione, i criteri relativi all'istituzione, all'aggiornamento e alla pubblicazione di tale Lista rappresentativa.

Art. 17 Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato

1. Al fine di adottare adeguati provvedimenti di salvaguardia, il Comitato istituirà, aggiornerà e pubblicherà una Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato e iscriverà tale patrimonio nella Lista, su richiesta dello Stato contraente interessato.

2. Il Comitato elaborerà e sottoporrà all'Assemblea generale, per approvazione, i criteri per l'istituzione, l'aggiornamento e la pubblicazione di questa Lista.

3. In casi di estrema urgenza, i cui criteri obbiettivi saranno approvati dall'Assemblea generale su proposta del Comitato, il Comitato può iscrivere una voce del patrimonio culturale in oggetto nella Lista di cui al paragrafo 1, previa consultazione con lo Stato contraente interessato.

Art. 18 Programmi, progetti e attività per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

1. Sulla base delle proposte presentate dagli Stati contraenti e conformemente ai criteri che dovranno essere definiti dal Comitato e approvati dall'Assemblea generale, il Comitato selezionerà e promuoverà periodicamente progetti, programmi e attività nazionali, subregionali e regionali per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale che a suo avviso meglio riflettono i principi e gli obiettivi della presente Convenzione, tenuto conto delle esigenze particolari dei paesi in via di sviluppo.

2. A tal fine il Comitato riceverà, esaminerà e approverà le richieste di assistenza internazionale degli Stati contraenti per l'elaborazione di tali proposte.

3. Il Comitato accompagnerà la realizzazione di tali progetti, programmi e attività, divulgando le prassi migliori secondo le modalità da lui determinate.

Sezione 5: Cooperazione e assistenza internazionali

Art. 19 Cooperazione

1. Ai fini della presente Convenzione, la cooperazione internazionale comprende, tra l'altro, lo scambio di informazioni e di esperienze, di iniziative congiunte, nonché l'istituzione di un meccanismo di assistenza agli Stati contraenti nei loro sforzi volti a salvaguardare il patrimonio culturale immateriale.

2. Fatte salve le disposizioni della loro legislazione nazionale e del diritto e delle prassi consuetudinarie, gli Stati contraenti riconoscono che la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale è d'interesse generale per l'umanità e a tal fine essi

s'impegnano a cooperare a livello bilaterale, subregionale, regionale e internazionale.

Art. 20 Obiettivi dell'assistenza internazionale

L'assistenza internazionale può essere concessa per i seguenti obiettivi:

- a) salvaguardia del patrimonio immateriale iscritto nella Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato;
- b) preparazione degli inventari ai sensi degli articoli 11 e 12;
- c) supporto per programmi, progetti e attività intraprese a livello nazionale, subregionale e regionale al fine di salvaguardare il patrimonio culturale immateriale;
- d) ogni altro scopo che il Comitato potrebbe ritenere necessario.

Art. 21 Forme di assistenza internazionale

L'assistenza concessa dal Comitato a uno Stato contraente sarà disciplinata dalle direttive operative previste all'articolo 7 e dall'accordo di cui all'articolo 24 della Convenzione e potrà assumere le seguenti forme:

- a) studi concernenti i vari aspetti della salvaguardia;
- b) messa a disposizione di esperti e di specialisti;
- c) formazione di tutto il personale necessario;
- d) elaborazione di misure normative o altre;
- e) creazione e gestione di infrastrutture;
- f) fornitura di attrezzatura e know-how;
- g) altre forme di assistenza tecnica e finanziaria, ivi compresa, ove appropriata, la concessione di prestiti a tassi d'interesse contenuti e di donazioni.

Art. 22 Condizioni che disciplinano l'assistenza internazionale

1. Il Comitato istituirà la procedura per esaminare le richieste di assistenza internazionale e specificherà quali sono le informazioni da includere nelle richieste, come i provvedimenti previsti e gli interventi richiesti, assieme a una valutazione del loro costo.
2. In situazioni di emergenza, le richieste di assistenza saranno esaminate dal Comitato a titolo prioritario.
3. Al fine di pervenire a una decisione, il Comitato effettuerà gli studi e le consultazioni che ritiene necessari.

Art. 23 Richieste di assistenza internazionale

1. Ogni Stato contraente può sottoporre al Comitato una domanda di assistenza internazionale per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio.
2. Questa domanda può altresì essere sottoposta da due o più Stati contraenti.
3. La domanda includerà le informazioni previste dall'articolo 22, paragrafo 1, assieme alla documentazione necessaria.

Art. 24 Ruolo degli Stati contraenti beneficiari

1. In conformità con le disposizioni della presente Convenzione, l'assistenza internazionale concessa sarà regolamentata per mezzo di un accordo fra lo Stato contraente beneficiario e il Comitato.
2. In linea di massima, lo Stato contraente beneficiario parteciperà, entro i limiti delle sue risorse, al costo delle misure di salvaguardia per le quali è fornita un'assistenza internazionale.
3. Lo Stato contraente beneficiario sottoporrà al Comitato un rapporto sull'uso che viene fatto dell'assistenza fornita per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

Sezione 6: Fondo per il patrimonio culturale immateriale

Art. 25 Natura e risorse del Fondo

1. È istituito un "Fondo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale" denominato qui di seguito "Il Fondo".
2. Il Fondo sarà costituito da fondi d'investimento, in conformità con il Regolamento finanziario dell'UNESCO.
3. Le risorse del Fondo sono costituite da:
 - a) contributi degli Stati contraenti;
 - b) fondi stanziati a tal fine dalla Conferenza generale dell'UNESCO;
 - c) contributi, donazioni o lasciti eventualmente forniti da:
 - i) altri Stati;
 - ii) organizzazioni e programmi del sistema delle Nazioni Unite, in particolare il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite, nonché altre organizzazioni internazionali;
 - iii) organismi pubblici o privati, persone fisiche;
 - d) qualsiasi interesse dovuto sulle risorse del Fondo;
 - e) fondi ottenuti per mezzo di raccolte di fondi e derivanti da eventi organizzati a vantaggio del Fondo;

- f) qualsiasi altra risorsa autorizzata dal regolamento del Fondo elaborato dal Comitato.
- 4. L'uso delle risorse da parte del Comitato sarà deciso in base a direttive stabilite dall'Assemblea generale.
- 5. Il Comitato può accettare contributi e altre forme di assistenza per scopi generali e specifici che si riferiscono a determinati progetti, purché tali progetti siano stati approvati dal Comitato.
- 6. Nessuna condizione politica, economica o di altro tipo, che sia incompatibile con gli obiettivi perseguiti dalla presente Convenzione, può essere imposta per i contributi erogati al Fondo.

Art. 26 Contributi degli Stati contraenti al Fondo

- 1. Fatto salvo qualsiasi contributo volontario supplementare, gli Stati contraenti della presente Convenzione s'impegnano a versare al Fondo, almeno ogni due anni, un contributo il cui ammontare – stabilito sotto forma di una percentuale uniforme applicabile a tutti gli Stati – sarà fissato dall'Assemblea generale. Questa decisione dell'Assemblea generale sarà adottata dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti che non hanno reso la dichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. In nessun caso il contributo dello Stato contraente potrà superare l'1 per cento del contributo al bilancio preventivo regolamentare dell'UNESCO.
- 2. Tuttavia, ciascuno Stato di cui all'articolo 32 o all'articolo 33 della presente Convenzione può dichiarare, al momento del deposito dei suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, che non intende essere vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
- 3. Uno Stato contraente della presente Convenzione che ha reso la dichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo si sforzerà di ritirare tale dichiarazione mediante una notifica al Direttore generale dell'UNESCO. Tuttavia, il ritiro della dichiarazione non avrà effetto per quanto riguarda il contributo dovuto dallo Stato fino alla data in cui si apre la successiva sessione dell'Assemblea generale.
- 4. Per consentire al Comitato di pianificare efficacemente le sue operazioni, i contributi degli Stati contraenti della presente Convenzione che hanno reso la dichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo saranno pagati su base regolare almeno una volta ogni due anni e dovrebbero avvicinarsi il più possibile ai contributi di cui sarebbero stati debitori se fossero stati vincolati dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
- 5. Ogni Stato contraente della presente Convenzione che si trova in arretrato con il pagamento dei suoi contributi obbligatori o volontari per l'anno in corso e per l'anno civile immediatamente precedente non sarà eleggibile in quanto membro del Comitato; questa disposizione non si applica alla prima elezione. Il mandato di tale Stato già membro del Comitato terminerà alla data delle elezioni stabilita all'articolo 6 della presente Convenzione.

Art. 27 Contributi volontari supplementari al Fondo

Gli Stati contraenti che desiderano fornire contributi volontari oltre a quelli previsti dall'articolo 26 informeranno al più presto il Comitato in modo da consentirgli di pianificare di conseguenza le sue attività.

Art. 28 Campagne internazionali per la raccolta di fondi

Gli Stati contraenti forniranno nella misura del possibile il loro supporto alle campagne per la raccolta di fondi organizzate a vantaggio del Fondo sotto gli auspici dell'UNESCO.

Sezione 7: Rapporti

Art. 29 Rapporti degli Stati contraenti

Gli Stati contraenti sottoporranno al Comitato, nel rispetto delle forme e della periodicità definite del Comitato, rapporti sulle misure legislative, amministrative e le altre misure adottate per l'applicazione della presente Convenzione.

Art. 30 Rapporti del Comitato

1. Sulla base delle sue attività e dei rapporti degli Stati contraenti di cui all'articolo 29, il Comitato presenterà un rapporto a ciascuna delle sessioni dell'Assemblea generale.
2. Il rapporto sarà sottoposto all'attenzione della Conferenza generale dell'UNESCO.

Sezione 8: Disposizioni transitorie

Art. 31 Relazione con la Proclamazione dei capolavori del patrimonio orale e immateriale dell'umanità

1. Il Comitato inserirà nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità le voci proclamate "capolavori del patrimonio orale e immateriale dell'umanità" prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.
2. La loro integrazione nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità non pregiudicherà in alcun modo i criteri per le future iscrizioni decise in conformità all'articolo 16, paragrafo 2.
3. Nessuna ulteriore proclamazione potrà essere effettuata dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 32 Ratifica, accettazione o approvazione

1. La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati membri dell'UNESCO, conformemente alle loro rispettive procedure costituzionali.
2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Direttore generale dell'UNESCO.

Art. 33 Adesione

1. La presente Convenzione è aperta all'adesione di tutti gli Stati non membri dell'UNESCO che sono invitati ad aderirvi dalla Conferenza generale dell'UNESCO.
2. La presente Convenzione sarà altresì aperta all'adesione dei territori che beneficiano di un'autonomia interna completa, riconosciuta in quanto tale dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, ma che non hanno ancora raggiunto una completa indipendenza conformemente alla risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea generale e che sono competenti in questioni disciplinate dalla presente Convenzione, compresa la competenza di concludere trattati in questi ambiti.
3. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Direttore generale dell'UNESCO.

Art. 34 Entrata in vigore

La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del trentesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ma solo per gli Stati che hanno depositato in quella data o precedentemente i loro rispettivi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Per ogni altro Stato contraente entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Art. 35 Ordinamenti costituzionali federali o non unitari

Le seguenti disposizioni si applicano agli Stati contraenti aventi un regime costituzionale federale o non unitario:

- a) per quanto riguarda le disposizioni della presente Convenzione, la cui attuazione dipende dalla competenza dal potere legislativo federale o centrale, gli obblighi del Governo federale o centrale saranno gli stessi degli Stati contraenti che non sono Stati federali;
- b) per quanto riguarda le disposizioni della presente Convenzione, la cui attuazione dipende dalla competenza di tutte le unità costitutive quali Stati, paesi, province o cantoni che non sono tenute, in virtù del regime costituzionale della Federazione, a prendere misure legislative, il Governo federale informerà le autorità competenti delle unità costitutive tali Stati,

paesi, province o cantoni delle disposizioni in questione con un parere favorevole all'adozione.

Art. 36 Denuncia

1. Ciascuno Stato contraente può denunciare la presente Convenzione.
2. La denuncia è notificata mediante uno strumento scritto depositato presso il Direttore generale dell'UNESCO.
3. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la ricezione dello strumento di denuncia. Essa non modifica in alcun modo gli obblighi finanziari dello Stato contraente denunciante fino alla data in cui il ritiro ha effetto.

Art. 37 Funzioni del depositario

In quanto depositario della presente Convenzione, il Direttore generale dell'UNESCO, informa gli Stati membri dell'Organizzazione, gli Stati non membri di cui all'articolo 33, nonché l'Organizzazione delle Nazioni Unite del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione menzionati agli articoli 32 e 33 e delle denunce previste all'articolo 36.

Art. 38 Emendamenti

1. Uno Stato contraente può, mediante una comunicazione scritta indirizzata al Direttore generale, proporre emendamenti alla presente Convenzione. Il Direttore generale trasmetterà questa comunicazione a tutti gli Stati contraenti. Se entro sei mesi dalla data di trasmissione della comunicazione almeno la metà degli Stati contraenti risponde favorevolmente alla domanda, il Direttore generale presenta tale proposta alla sessione successiva dell'Assemblea generale per discussione ed eventuale adozione.
2. Gli emendamenti sono adottati da una maggioranza di due terzi degli Stati contraenti presenti e votanti.
3. Una volta adottati, gli emendamenti alla presente Convenzione sono sottoposti agli Stati contraenti per ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
4. Per gli Stati contraenti che li hanno ratificati, accettati o vi hanno aderito, gli emendamenti alla presente Convenzione entrano in vigore tre mesi dopo il deposito degli strumenti menzionati al paragrafo 3 del presente articolo da due terzi degli Stati contraenti. Successivamente, per ciascuno Stato contraente che ratifica, accetta, approva o aderisce a un emendamento, tale emendamento entra in vigore tre mesi dopo che lo Stato contraente ha depositato il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
5. La procedura stabilita ai paragrafi 3 e 4 non si applica agli emendamenti apportati all'articolo 5 riguardanti il numero degli Stati membri del Comitato. Questi emendamenti entrano in vigore al momento della loro adozione.

6. Uno Stato che aderisce alla presente Convenzione dopo l'entrata in vigore degli emendamenti in conformità con il paragrafo 4 del presente articolo, se non esprime un'intenzione diversa, è considerato:

- a) Stato contraente della presente Convenzione in tal modo emendata; e
- b) Stato contraente della presente Convenzione non emendata in relazione a ogni Stato contraente non vincolato da tali emendamenti.

Art. 39 Testi autorevoli

La presente Convenzione è stata redatta in lingua inglese, araba, cinese, spagnola, francese, russa, i sei testi facenti ugualmente fede.

Art. 40 Registrazione

In conformità all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente Convenzione sarà registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite su richiesta del Direttore generale dell'UNESCO.